Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 2 novembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della marina mercantile

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 357ª seduta pubblica per lunedì 4 novembre 1985, alle ore 12,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Consegna da parte del Presidente del Consiglio del testo di sue comunicazioni.

(6467)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 371ª seduta pubblica per lunedì 4 novembre 1985, alle ore **11,** con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Governo.

(6468)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1985.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Roero ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Roero » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Piemonte;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino «Roero» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 15 novembre 1983;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati avverso il parere e la proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Roero » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1985.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1985, con la denominazione di origine controllata « Roero » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Roero ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Roero » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici e imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizioni che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso

istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1985

PERTINI

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *settembre* 1985
Registro n. 12 *Agricoltura, foglio n.* 288

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Roero »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Roero » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Roero » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:

Nebbiolo dal 95 % al 98 %;
Arneis dal 2 % al 5 %.

Possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve provenienti da vitigni raccomandati per la provincia di Cuneo e presenti nei vigneti fino ad un massimo del 3 %.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve comprende i territori del « Roero » più idonei a garantire al vino caratteristiche di cui al presente disciplinare di produzione.

Tale zona, in provincia di Cuneo, comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di: Canale, Corneliano di Alba, Piobesi d'Alba, Vezza d'Alba ed in parte quello dei comuni di: Baldissero d'Alba, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno.

Tale zona è così delimitata: partendo dall'intersezione dei confini fra le province di Asti e Cuneo e fra il comune di Priocca e di Canale, la delimitazione segue a nord il confine provinciale tra Cuneo ed Asti sino al bivio della frazione Gianoglio (quota 350) in territorio di Montà d'Alba.

Si immette quindi sulla strada provinciale per casc. Sterlotti e su quella per fraz. S. Vito che segue fino all'innesto con la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale n. 29).

La delimitazione coincide con detta strada statale fino al ponte sul rio Rollandi, poi seguendo la corrente giunge alla confluenza del rio Rollandi con il rio Prasanino. Risale il rio Prasanino, tocca quota 303 e successivamente quota 310; segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316 e 335 casc. Perona, Carle; indi percorre a nord la carreggiabile del rio Campetto che segue fino alla intersezione con la provinciale Valle San Lorenzo-Santo Stefano Roero a quota 313.

Risale la strada per Santo Stefano Roero sino ad incontrare la carreggiabile per casc. Beggioni che segue passando per casc. Molli (quota 376) sino al Rio Prella.

Discende detto rio per raggiungere e quindi risalire la carrareccia che passa per casc. Furinetti e Audano (quota 381) fino a raggiungere quota 336. Superata la provinciale del Roeri prosegue per la valle Serramiana fino a quota 360. Imbocca la strada per Valle Canemorto (quota 362) che segue fino a Baldissero (quota 410).

La linea di delimitazione ad ovest di Baldissero tocca le quote 402 e 394 e, seguendo il crinale, raggiunge il confine comunale tra Baldissero e Sommariva Perno a quota 417 che segue fino a quota 402. Da quota 402 traversa Villa di Sommariva, percorre Bocche dei Garbini e Bocche della Merla per giungere a quota 429, sul confine comunale tra Pocapaglia e Sommariva Perno. Traversa detto confine e in linea retta, tocca le quote 422 e 408 e quindi per le Bocche della Ghia, raggiunge S. Sebastiano (quota 391).

Di qui prosegue per la strada comunale per Pocapaglia, indi svolta a sinistra e, discendendo per il rio della Meinina, incontra e percorre il rio della Gera fino alla ferrovia Alba-Bra; prosegue ad est per la suddetta ferrovia fino al confine tra i comuni di Monticello d'Alba e Alba, nei pressi di piana Biglini.

Da questo punto la delimitazione percorre a nord i confini comunali tra Monticello d'Alba ed Alba, Corneliano d'Alba ed Alba, Piobesi d'Alba ed Alba, Piobesi d'Alba e Guarene, Corneliano d'Alba e Guarene sino ad incontrare la strada provinciale Piobesi d'Alba-Guarene.

Da questo punto la delimitazione risale detta provinciale raggiungendo l'abitato di Guarene, attraversa il concentrico e si immette sulla strada comunale di S. Stefano passando per quota 288, quindi percorre la strada vicinale Maso e la strada vicinale del Morrone per Ca' del Rio (quota 165) sino a giungere alla strada provinciale per Castagnito; discende detta provinciale sino ad incontrare la strada comunale S. Carlo della Serra; passando per quota 214, si immette sulla strada comunale S. Pietro fino all'abitato della fraz. Moisa.

Da questo punto la delimitazione segue a ovest la strada comunale della Moisa per immettersi sulla strada comunale di S. Maria fino in prossimità della chiesa di S. Maria a quota 196. Da questo punto la delimitazione segue la strada comunale del cimitero, si immette sulla strada comunale di Leschea passando per quote 200 e 193 per giungere a quota 244 ed incontrare la strada provinciale Castellinaldo-Priocca-Magliano che percorre passando per quota 269 in prossimità di casc. S. Michele; percorre detta strada sino ad incontrare la provinciale Magliano-Alfieri-Priocca; da questo punto percorre a nord-est la strada provinciale per Priocca passando per fraz. S. Berbardo-fraz. San Vittore sino a quota 213 ove incontra la provinciale n. 2 (ex 231); indi percorre a nord-est la predetta provinciale n. 2 sino al bivio con la strada provinciale Priocca-Govone che percorre passando per fraz. S. Pietro e fraz. Via Piana fino al cimitero di Govone. Di qui si immette a nord-ovest per breve tratto sulla comunale di Craviano in prossimità di quota 253 per immettersi sulla comunale per Bricco Genepreto passando in prossimità di S. Rocco-casc. Monte Bertolo per raggiungere il confine provinciale Cuneo-Asti. Percorre a ovest detto confine provinciale fino all'intersezione dello stesso con i confini comunali di Priocca e Canale.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Roero » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, ed al vino derivati le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i terreni di giacitura collinare, di orientamento adatto e di natura preminentemente siliceo-argillosa.

Sono esclusi i terreni di fondovalle, pianeggianti, umidi e non sufficientemente soleggiati.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione di uva ammessa per il vino « Roero » non deve essere superiore a 80 q.li per ettaro in coltura specializzata.

A tale limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale del vigneto non superi del 20 % il limite medesimo.

La regione competente per territorio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produ-

zione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11 gradi.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nei comuni il cui territorio entra in tutto o in parte nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di Alba, Bra, Barbaresco, Barolo, Castiglione Falletto, Cherasco, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte, Montelupo Albese, Neive, Novello, Roddi, Roddino, Serralunga, Sinio, Treiso, Verduno in provincia di Cuneo.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle aziende interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione « Roero » che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti ed Alessandria a condizione che le dette aziende:

1) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Piemonte sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione;

2) dimostrino la tradizionalità di tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

3) dichiarino che le cantine in cui si effettua la vinificazione sono di proprietà delle aziende stesse.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche.

Il vino « Roero » non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Roero » all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, più o meno intenso, dopo invecchiamento con riflessi granati;

odore: delicato, fragrante fruttato e, con l'invecchiamento, profumo caratteristico etereo;

sapore: secco, di buon corpo, vellutato, armonico di buona persistenza;

gradazione alcolica complessiva minima: 11,5 gradi;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Roero » ottenuto da uve atte ad assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 11,5 gradi qualora sia immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di 12 gradi, può portare in etichetta la menzione « superiore ».

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Roero » per la commercializzazione e le relative chiusure devono essere di tipo tradizionale.

In etichetta deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione « Roero » è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « riserva », « extra fine », « scelto », « selezionato » e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati o consorzi purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, cascine, tenute, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

NOTE

Nota all'art. 2 del decreto:

Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 506/1967 è il seguente:

« La denuncia dei terreni vitati, da iscrivere nell'albo dei vigneti, deve essere redatta, a cura dei conduttori interessati, in conformità del modulo A annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

La denuncia di cui sopra deve essere presentata al comune nella cui circoscrizione territoriale rientrano i terreni vitati da iscrivere nell'albo.

Nel caso di aziende viticole, i cui vigneti ricadono nel territorio di due o più comuni, la denuncia deve essere presentata al comune in cui si trova il centro aziendale, a condizione che detto comune sia compreso nella zona delimitata per la produzione delle uve. In mancanza di detto centro, la denuncia deve essere presentata al comune nel cui territorio rientra la maggior parte della superficie dei vigneti da iscrivere nell'albo.

La denuncia al comune va presentata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di riconoscimento della denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" del vino, salvo che nel suddetto decreto non sia stato transitoriamente stabilito un termine diverso ».

Nota all'art. 3 del decreto:

Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930/1963, come modificato dal terzo comma dell'art. 2 della legge n. 302/1966, è il seguente:

« Nelle zone di produzione di vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" i terreni vitati destinati alla produzione dei vini suddetti, debbono essere iscritti in apposito albo pubblico, istituito presso ogni camera di commercio, industria e agricoltura.

L'iscrizione nell'albo avviene, per il tramite del comune, su denunzia dei condutori interessati, corredata da una dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, attestante che il terreno vitato da iscrivere risponde ai requisiti prescritti. Qualora esista il consorzio di cui all'articolo 21 l'ispettorato provinciale dell'agricoltura potrà avvalersi della sua collaborazione per gli opportuni accertamenti.

La denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata entro sei mesi dall'impianto delle viti. La denuncia degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere presentata per ogni vino la cui denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" sia stata approvata, entro sei mesi dalla pubblicazione dei relativi decreti comprendenti i disciplinari di produzione.

Il conduttore è tenuto a denunciare, per il tramite del comune, nel termine di sessanta giorni, le variazioni di consistenza del terreno vitato iscritto, nonché tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.

Gli incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, nonché i consorzi di cui all'art. 21, che abbiano notizia della esistenza di variazioni o modificazioni non denunciate, ne informano l'ispettorato provinciale dell'agricoltura che, compiuti i necessari accertamenti, dispone, d'ufficio, le variazioni da apportare nell'albo dei vigneti ».

(6244)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 25 ottobre 1985.

Modificazione alle norme per gli allibi di oli minerali e di gas, emanate con decreto ministeriale 3 maggio 1984.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 5 luglio 1962;

Visto il regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 4 aprile 1984;

Viste le norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso (comprese quelle derivanti dal petrolio), contenute nella circolare n. 3101995/MP del 15 marzo 1984;

Visto il proprio decreto 3 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, con il quale sono state approvate le norme per gli allibi di oli minerali e di gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

All'art. 6 (Nulla osta alle operazioni di accosto e di allibo) delle norme per gli allibi, richiamate nelle premesse, deve essere aggiunto il seguente terzo comma:

« Tuttavia, l'autorità marittima, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'ormeggio ed il disormeggio fra le navi anche in ore notturne, a condizione che l'allibo riguardi oli combustibili aventi punto di infiammabilità superiore a 60 °C e che vengano sistemati punti luce addizionali giudicati soddisfacenti dall'autorità marittima stessa per intensità, numero e posizione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1985

p. *Il Ministro*: CERAMI

NOTA

Nota al dispositivo:

Il testo vigente dell'art. 6 delle norme approvate con D.M. 3 maggio 1984, a seguito della modifica apportata col decreto qui pubblicato, è il seguente:

« Art. 6. (*Nulla osta alle operazioni di accosto e di allibo*). — L'autorità marittima, esaminata la documentazione di cui al precedente art. 4, presa conoscenza del piano di emergenza previsto dal punto 8) del precedente art. 3, ed espletati gli accertamenti ritenuti opportuni, concede il nulla osta alle operazioni di accosto e di allibo.

Indipendentemente dall'esito degli accertamenti di cui sopra, il nulla osta all'accosto fra le navi ed all'allibo può essere concesso soltanto quando sussistano le condizioni meteomarine giudicate favorevoli dall'autorità marittima, fermo restando che l'ormeggio ed il disormeggio, sia in navigazione che all'ancora, devono essere effettuati in ore diurne.

Tuttavia, l'autorità marittima, sentito l'ente tecnico, può autorizzare l'ormeggio ed il disormeggio fra le navi anche in ore notturne, a condizione che l'allibo riguardi oli combustibili aventi punto di infiammabilità superiore a 60 °C e che vengano sistemati punti luce addizionali giudicati soddisfacenti dalla autorità marittima stessa per intensità, numero e posizione ».

(6368)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 ottobre 1985.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 giugno 1981) che detta norme nazionali per l'applicazione del regime di premi al mantenimento delle vacche nutrici;

Visto il regolamento CEE n. 1244/82 della commissione del 19 maggio 1982, recante le modalità di applicazione del regime dei premi per il mantenimento delle vacche nutrici, in particolare l'art. 1, paragrafo 1;

Visto il regolamento CEE n. 2947/85 della commissione del 23 ottobre 1985 che proroga la data di presentazione delle domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici per la campagna 1985-86;

Ritenuta l'opportunità di consentire agli allevatori italiani di avvalersi della citata proroga;

Decreta:

Articolo unico

In deroga all'art. 4, terzo comma, del decreto ministeriale 22 giugno 1981, per la campagna di commercializzazione 1985-86 la data del 30 settembre è sostituita dalla data del 30 novembre.

Roma, addì 28 ottobre 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(6411)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. Carminati filati, con sede in Milano e stabilimenti in Oleggio, Lonate Pozzolo e Bellinzago.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 12 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Carminati filati, con sede in Milano e stabilimenti in Oleggio (Varese), Lonate Pozzolo (Varese) e Bellinzago (Novara), è prolungata fino al 2 settembre 1985.

(6301)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Impianti sollevamento Puppinato S.r.l., sede legale e stabilimento in Quinto di Treviso (Treviso), fallita il 16 aprile 1984, è prolungata al 15 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta V. Gasparotto - Calzaturificio e conceria, sede legale in Bassano del Grappa (Vicenza) e stabilimenti in Bassano del Grappa (Vicenza) ed Onigo di Pederobba (Treviso), fallita il 18 febbraio 1985, è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seleco, con stabilimenti in Vallenoncello, Campoformido e Teverola, filiali di Torino, Cagliari, Milano, Padova, Bologna, Roma, Napoli, Catania e Firenze, è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ennerev, con sede legale in Venezia e stabilimento in Volpago del Montello (Treviso), è prolungata al 21 ottobre 1984.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Palladio S.p.a. di Dueville (Vicenza), è prolungata al 30 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Impianti sollevamento Puppinato S.r.l., sede legale e stabilimento in Quinto di Treviso (Treviso), fallita il 16 aprile 1984, è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Valdadige costruzioni S.p.a. di Verona, è prolungata al 13 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta V. Gasparotto - Calzaturificio e conceria, sede legale in Bassano del Grappa (Vicenza) e stabilimenti in Bassano del Grappa (Vicenza) ed Onigo di Pederobba (Treviso), fallita il 18 febbraio 1985, è prolungata al 18 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imprese tipografiche venete S.p.a. di Venezia-Mestre, è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675 e gli articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Società finanziaria ed editoriale S. Marco di Venezia-Mestre, è prolungata al 27 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675 e gli articoli 35 e 37 della legge n. 416/81.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metallotecnica veneta S.p.a. di Venezia-Porto Marghera, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Veneziana vetro S.p.a. di Venezia-Porto Marghera, è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanerossi S.p.a., sede legale Schio (Vicenza), unità di Schio, Piovene Rocchette, Marano Vicentino, Torrebelvicino (tutte in provincia di Vicenza) e Vicenza, è prolungata al 18 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 in favore di trentanove operai dipendenti dalla Vitas S.p.a., con sede e stabilimento in Altavilla Vicentina (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 26 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo primo, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 26 novembre 1984 al 26 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Madras S.p.a., sede legale in Bassano del Grappa (Vicenza) e unità di S. Lazzaro di Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Torresan Francesco e Figli di Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fari S.p.a. di Castelgomberto (Vicenza), è prolungata al 18 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giuliari S.p.a., sede legale in Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza) e stabilimenti in Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza) e Grisignano di Zocco (Vicenza), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Invema S.p.a. di Rosà (Vicenza), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fibo di Vicenza, è prolungata all'11 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.T.M. - Costruzioni termo meccaniche S.p.a. di Oderzo (Treviso), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Adige S.p.a., sede legale e stabilimento in Verona, è prolungata al 15 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Donnagemma Luigi & Figli S.n.c., con sede legale e stabilimento in Vicenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 marzo 1981 al 31 agosto 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat pneumatici, sede legale ed amministrazione di Torino, stabilimenti di Settimo Torinese (Torino) ed Anagni (Frosinone), sede centrale di vendita di Torino e filiali periferiche, è prolungata al 9 novembre 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Formificio romagnolo, con sede in Forlì, Firenze, Milano, Civitanova Marche, Padova e Brescia, è prolungata al 23 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per la unità di Ivrea (Torino) e Pallanza (Novara) ora della Società italiana nailon S.p.a., è prolungata all'8 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 è prolungata di un ulteriore trimestre la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società italiana per condotte d'acqua, cantiere di Paola (Cosenza), impegnati nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 19 novembre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 7 maggio 1985.

L'azienda è esentata dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Leopoldo Pontiggia, con sede e stabilimento in Varese, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 febbraio 1985 al 18 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Felli, con sede e stabilimento in Gemonio (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 febbraio 1985 al 18 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gemeaz Cusin alimentari mensa aziendale c/o le unità produttive di Vergiate e Sesto Calende (Varese) della S.p.a. Siai Marchetti, dal 14 maggio 1984 all'11 novembre 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 in favore dei lavoratori della S.p.a. A.V.I.R. - Aziende vetrerie italiane Ricciardi, unità di Asti e Sesto Calende (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 marzo 1985 al 15 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jen.Ni gomma, con sede e stabilimento in Arcisate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 31 marzo 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è prolungata al 30 giugno 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ambrogio Ratti & C., con sede in Milano e stabilimenti in Busto Arsizio (Varese) e Bienate (Milano), è prolungata al 6 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio - Divisione Tematex di Vergiate (Varese), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fratelli Guenzani, con sede e stabilimento in Gallarate (Varese), è prolungata al 2 giugno 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siac - Industria accesori Cavaria, con sede e stabilimento in Cavaria (Varese), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duplomatic, con sede in Busto Arsizio e stabilimenti in Busto Arsizio (Varese), e Legnano (Milano), è prolungata al 14 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alivar-Cipas mensa aziendale c/o lo stabilimento di Saronno della S.p.a. Lazzaroni dall'11 aprile 1984 al 28 luglio 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pietro Pastorino, con sede e stabilimento in Cocquio Trevisago (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contardo, con sede in Varese (e non più Uboldo) e stabilimento di Uboldo, è prolungata al 6 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Morgano di Mugugliani Carlo, con sede e stabilimento in Busto Arsizio (Varese), fallita il 24 novembre 1984, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 novembre 1984 al 25 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tre Elle, con sede in Milano e stabilimento in Tradate (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 febbraio 1985 all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michele Ratti, con sede e stabilimento in Luino (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 febbraio 1985 al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Somma, con sede in Somma Lombardo, unità in Somma Lombardo, via Nicolò Sfondrati, 1, Somma Lombardo, località Molino Risella e Mornago, tutti in provincia di Varese, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 marzo 1985 al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal clima, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 14 luglio 1985.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale come sopra disposta è ulteriormente prolungata al 13 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica sci, con sede e stabilimento in Gordona (Sondrio), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 febbraio 1985 al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Varedo (Milano), ora Snia BPD S.p.a., stabilimento di Varedo (Milano), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento in Cesano Maderno (Milano), ora Snia BPD S.p.a., è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Snia Fibre, con sede in Cesano Maderno e stabilimenti in Cesano Maderno e Varedo (Milano), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.I. - Compagnia elettrotecnica italiana, con sede ed uffici in Milano, è prolungata al 3 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglieria bustese per il solo stabilimento di Lonigo (Vicenza), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arnoldo Mondadori Editore S.p.a., sede legale in Milano e stabilimento di Verona, è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1985 è prolungata di un ulteriore trimestre la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società italiana per condotte d'acqua, cantiere di Paola (Cosenza), impegnati nei lavori di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 19 novembre 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 7 maggio 1985.

L'azienda è esentata dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6302)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato « Cyclanite »

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è revocata, la registrazione, concessa con i decreti ministeriali 16 febbraio 1972, 24 settembre 1979 e 30 maggio 1980 alla impresa Roussel-Hoechst Agrovet S.p.a., in Milano, piazzale Türr, 5, del presidio sanitario denominato Cyclanite già registrato al n. 0640.

(6185)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1985, n. 559/C.14257.XV.I., i manufatti esplosivi di cui appresso fabbricati in USA (Texas) dalla società Gearhart N.C. Holdings sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati:

nella 2ª categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, i modelli seguenti:

cartucce a carica cava per sondaggi petroliferi da 4" (Densi jet XXIII DML) con esplosivo T4 oppure octogene g. 22,7;

cartucce a carica cava per sondaggi petroliferi da 3"1/8 (Densi jet XII DML) con esplosivo T4 oppure octogene g. 12;

cartucce a carica cava per sondaggi petroliferi da 2"1/8 (Tornado jet link) con esplosivo T4 oppure octogene g. 22,7;

cartucce a carica cava per sondaggi petroliferi da 1"11/16 (Tornado jet link) con esplosivo T4 oppure octogene g. 13;

cartucce a carica cava per sondaggi petroliferi da 2"1/8 (Formed wire-magnum tornado) con esplosivo T4 oppure octogene g. 22,7;

cartucce a carica cava per sondaggi petroliferi da 1"11/16 (Formed wire-magnum tornado) con esplosivo T4 oppure octogene g. 13;

cartucce a carica cava per sondaggi petroliferi da 2" (Tru jet OML) con esplosivo T4 oppure octogene g. 6;

cartucce a carica cava per sondaggi petroliferi da 1"9/16 (Tru jet DML) con esplosivo T4 oppure octogene g. 3;

cartucce a carica cava per sondaggi petroliferi da 1"9/16 (RTG gowinder circulation shallow) con esplosivo T4 oppure octogene g. 2;

cartucce a carica cava per sondaggi petroliferi da 1"9/16 (RTG circulation deep) con esplosivo T4 oppure octogene g. 2;

cartucce a carica cava per sondaggi petroliferi da 5" (Densi jet XXXII W/W) con esplosivo T4 oppure octogene g. 32;

cartucce a carica cava in forma di corona conica (per il taglio di tubi petroliferi) da 1"13/16 (Tubing cutter) con esplosivo T4 oppure octogene g. 11;

cartucce a carica cava in forma di corona conica (per il taglio di tubi petroliferi) da 2"1/4 (Tubing cutter) con esplosivo T4 oppure octogene g. 18;

cartucce a carica cava in forma di corona conica (per il taglio di tubi petroliferi) da 2"1/8 (Tubing cutter) con esplosivo T4 oppure octogene g. 16;

cartucce a carica cava in forma di corona conica (per il taglio di tubi petroliferi) da 2"1/12 (Drill pipe cutter) con esplosivo T4 oppure octogene g. 26;

cartucce a carica cava in forma di corona conica (per il taglio di tubi petroliferi) da 2"5/8 (Tubing cutter) con esplosivo T4 oppure octogene g. 22;

nella 3ª categoria del citato allegato *A*:

gli inneschi ed accenditori elettrici tipo 0/16-3050-008 Detonator bullet gun (Detonating fuse cutters) con g. 0,320 esplosivo T4;

nella 5ª categoria, gruppo *B*, del menzionato allegato *A*:

gli inneschi ed accenditori elettrici tipo 052-5306-074 (Fuze assembly setting tool igniter FEFFG) con g. 0,030 di polvere nera;

gli inneschi ed accenditori elettrici tipo 034-6050-191 (Igniter assy-core gun) con g. 0,034 di polvere nera;

nella 5ª categoria, gruppo *A*, del ripetuto allegato *A*:

cartucce per prelevamento campioni di terreno (« carotieri di parete ») caricate con polvere nera tipo 034-6050-211 (Load assy lowe temp.) con polvere nera g. 2;

cartucce per prelevamento campioni di terreno (« carotieri di parete ») caricate con polvere nera tipo 034-6050-212 (Load assy low temp.) con polvere nera g. 4,9;

cartucce per prelevamento campioni di terreno (« carotieri di parete ») caricate con polvere nera tipo 034-6050-213 (Load assy low temp.) con polvere nera g. 5,2;

cartucce per prelevamento campioni di terreno (« carotieri di parete ») caricate con polvere nera tipo 034-6050-214 (Load assy low temp.) con polvere nera g. 5,8;

cartucce per prelevamento campioni di terreno (« carotieri di parete ») caricate con polvere nera tipo 034-6050-215 (Load assy low temp.) con polvere nera g. 6,5;

cartucce per prelevamento campioni di terreno (« carotieri di parete ») caricate con « miscela pirica » tipo 034-6050-192 (Load assy hi temp.) con miscela pirica g. 8,7;

cartucce per prelevamento campioni di terreno (« carotieri di parete ») caricate con « miscela pirica » tipo 034-6050-193 (Load assy hi temp.) con miscela pirica g. 9,4;

cartucce per prelevamento campioni di terreno (« carotieri di parete ») caricate con « miscela pirica » tipo 034-6050-194 (Load assy hi temp.) con miscela pirica g. 9,9;

cartucce per prelevamento campioni di terreno (« carotieri di parete ») caricate con « miscela pirica » tipo 034-6050-195 (Load assy hi temp.) con miscela pirica g. 10,7;

cartucce per prelevamento campioni di terreno (« carotieri di parete ») caricate con « miscela pirica » tipo 034-6050-246 (Load assy hi temp.) con miscela pirica g. 8,1;

cartucce generatrici di gas tipo 052-5321-030 (Power charge "gas") con « miscela pirica » compressa e polvere nera kg. 1,230 di cui g. 20 di polvere nera.

(6252)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dall'ente autonomo « Fiera di Foggia »

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1985 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 163.398.022, dovuto dall'ente autonomo « Fiera di Foggia », è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1985 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Foggia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6250)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per la nomina dei segretari generali di classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali dei comuni di Taranto della classe 1ª/*A* e di Varese, Avezzano (L'Aquila), Domodossola (Novara), Modugno (Bari) e Vittorio Veneto (Treviso) della classe 1ª/*B* nonché delle province di Oristano e Caserta della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali dei comuni di Taranto della classe 1ª/*A* e di Varese, Avezzano, Domodossola, Modugno e Vittorio Veneto della classe 1ª/*B*, nonché delle province di Oristano e Caserta della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di prima e seconda classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della amministrazione civile, non oltre il 20 dicembre 1985, distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 7.500 (settemilacinquecento) a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, nonché un giudizio sintetico sulla qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, a segretario generale di seconda classe, nonché ai concorsi per trasferimento a sedi della classe seconda indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 8 ottobre 1985

p. Il Ministro: CIAFFI

(6379)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi, per titoli e per esami, a quattro posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione delle sezioni operative degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 ed in particolare gli articoli 58, 59, 60, 61 e 62;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 3 concernente, fra l'altro, la soppressione del ruolo dei professori aggregati universitari, di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Vista la determinazione n. 559/81 del 3 giugno 1981, con la quale il Consiglio di Stato ha espresso il parere che i candidati di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318/1967, sopracitato, sono ammessi ai concorsi per direttore di sezione straordinario degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con sei anni di anzianità alla data di scadenza finale del bando che indice il concorso;

Vista la determinazione n. 1305/81 del 27 gennaio 1982, con la quale lo stesso consesso ha espresso il parere che l'abolizione dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi annuali operata dall'art. 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312, debba applicarsi anche al personale del ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, in data 31 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il giorno 11 novembre 1982, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 144, con il quale, fra l'altro, è stata concessa al Ministero dell'agricoltura l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire quattro posti di direttore di sezioni operative, centrali e periferiche, degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visto il parere n. 288 del 20 dicembre 1984 del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono banditi i concorsi, per titoli e per esami, per quattro posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione delle sezioni operative degli istituti di sperimentazione agraria, indicati nell'unita tabella.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, possono essere ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano stati ternati in concorsi a posti di direttore straordinario di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

b) gli sperimentatori del ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con almeno sei anni di anzianità;

c) gli assistenti universitari ordinari nelle materie afferenti l'attività dell'istituto con almeno sei anni di anzianità;

d) i ricercatori presso istituti scientifici statali, ivi compresi gli istituti universitari, nelle materie afferenti l'attività dell'istituto i quali rivestano la qualifica annessa all'ex parametro 387 e, in ogni caso, con una anzianità di ricercatore non inferiore a sei anni.

Inoltre gli aspiranti debbono:

1) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) non aver superato il 50° anno di età per coloro che non rivestono la qualifica di dipendente statale;

3) avere l'idoneità fisica;

4) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

5) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonorato o dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *b*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione ai concorsi indetti con il presente decreto, redatte su carta legale da L. 3.000 possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV, entro e non oltre due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo al candidato di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti i concorsi;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo equipollente;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne riportate;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

8) la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (vedi precedente art. 2, comma primo, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

La domanda deve essere firmata dal candidato. La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio, per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comando del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Documenti

Il candidato deve allegare alla domanda:

1) i documenti attestanti la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (art. 2, primo comma, del presente decreto). In particolare:

a) la qualità di ternato in concorso a posto di direttore straordinario di istituto di ricerca e di sperimentazione agraria deve essere documentata con certificato rilasciato dal competente ufficio di questo Ministero (divisione IV della Direzione generale del personale);

b) la qualità di sperimentatore con almeno sei anni di anzianità deve essere documentata con certificato rilasciato dal competente ufficio di questo Ministero (cit. divisione IV della Direzione generale del personale);

c) la qualità di assistente universitario ordinario deve essere documentata con certificato rilasciato dal rettore o direttore dell'università o istituto. Dal certificato deve risultare chiaramente la durata dei periodi di servizio e l'anzianità di almeno sei anni;

d) la qualità di ricercatore presso istituti scientifici statali deve essere documentata con certificato rilasciato dalla competente autorità preposta all'istituto o istituzione scientifica. Dal certificato deve risultare chiaramente la durata dei periodi di servizio, il settore della ricerca, la qualifica rivestita e l'anzianità di almeno anni sei.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*) il candidato deve chiedere al competente ufficio ministeriale (divisione IV della Direzione generale del personale) entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, di compilare il certificato necessario, indicando con precisione il concorso al quale si riferisce.

Alla richiesta da compilare su carta da bollo da L. 3.000 deve essere unita una marca da bollo da L. 3.000 per ciascun certificato. Copia della richiesta deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Il candidato deve, altresì, allegare alla domanda:

2) un *curriculum* sottoscritto della propria attività scientifica e tecnica in carta semplice ed in sei copie;

3) un elenco sottoscritto di tutti i documenti e titoli, presentati in allegato alla domanda in carta semplice ed in sei copie;

4) un elenco sottoscritto in sei copie ed in carta semplice delle pubblicazioni scientifiche che si presentano;

5) qualsiasi altro documento o titolo che ritenga utile al fine del concorso.

I candidati appartenenti ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che intendano far valutare i servizi prestati devono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso affinchè il direttore generale del personale del Ministero, possa far pervenire alla commissione giudicatrice lo stato matricolare.

I candidati esterni, dipendenti da altre amministrazioni dello Stato, che intendano far valutare i servizi prestati, dovranno espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso e far pervenire, a cura dell'amministrazione di appartenenza copia dello stato matricolare, indicata per i candidati interni, alla Direzione generale del personale - Divisione IV, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne curerà l'invio alla commissione giudicatrice. Copia della richiesta di tale documentazione all'amministrazione di appartenenza dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Le copie anche fotografiche, dei documenti che si intendono far valere come titoli di merito, devono essere fornite in bollo e regolarmente autenticate da notaio, cancelliere, segretario comunale o altra autorità prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si terrà conto delle copie non autenticate.

I certificati rilasciati da autorità straniera debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più concorsi dovrà allegare ad ogni domanda i documenti e titoli che ritenga utili ai fini del relativo concorso, ad ogni domanda debbono essere comunque allegati i documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 5).

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni scientifiche che siano stati presentati, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli o documenti e pubblicazioni scientifiche che perverranno, comunque, al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 5.

Pubblicazioni scientifiche

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono far pervenire al Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV, separatamente dalla domanda, una serie delle pubblicazioni insieme con un elenco sottoscritto delle pubblicazioni medesime.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferisce ed il cognome, nome ed indirizzo del candidato.

Il candidato che partecipa a più concorsi può far pervenire al Ministero, nel termine stabilito per la presentazione delle domande, una sola serie di pubblicazioni, con annesso elenco sottoscritto, indicando sui plichi, oltre al proprio cognome e nome, tutti i concorsi ai quali la serie si riferisce.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione ai concorsi se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4 numeri 2), 3) e 4) del presente decreto.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera di invito da parte del Ministero.

Le commissioni giudicatrici non potranno in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stata presentata una copia al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a titoli o documenti presentati a questa e ad altre amministrazioni.

Si intendono per pubblicazioni scientifiche, i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. In nessun caso sono accettate le bozze di stampa o studi o monografie presentati in dattilografia, anzichè stampati.

I membri della commissione giudicatrice, al termine dei lavori concorsuali, potranno restituire a spese dei destinatari a ciascun candidato la serie di pubblicazioni ad essi trasmessa da parte dei candidati.

Gli stessi candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese al recupero della serie di pubblicazioni trasmesse al Ministero dopo il decorso dei termini di impugnativa.

Il Ministero, trascorso tale termine, non sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni, come in ogni caso, di quelle trasmesse ai membri della commissione.

I lavori compiuti in collaborazione con soggetti diversi dai membri della commissione giudicatrice possono essere considerati solo quando sia possibile scindere ed individuare il contributo dei singoli autori e possono essere valutati, a favore del candidato che li produce come titoli, solo per la parte che sia da riguardarsi come contributo di detto candidato. E' preclusa la valutazione delle pubblicazioni in collaborazione tra candidato e un commissario esaminatore.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici - Titoli - Prove d'esame

I concorsi sono per titoli e per esami e saranno espletati secondo le modalità previste dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 e saranno giudicati dalle commissioni giudicatrici costituite ai sensi dell'art. 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1318/1967.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli e di dieci punti per ciascuna prova di esame. I titoli valutabili sono i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte, gli elaborati di servizio e le pubblicazioni scientifiche.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

I titoli devono essere di carattere scientifico.

Le prove di esame consistono in un colloquio sull'attività e in una prova pratica, secondo il programma di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma, nella sede stabilita dal Ministero.

La commissione giudicatrice potrà tuttavia proporre che la prova pratica si svolga altrove in relazione alle esigenze del programma di esame e, ove lo ritenga opportuno, chiedere che la prova medesima sia espletata, in tutto o in parte, anche a mezzo di uno scritto.

L'esame-colloquio e la prova pratica non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la valutazione di otto punti in ciascuna di esse.

La valutazione complessiva è determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, i punti riportati nell'esame-colloquio e quelli ottenuti nella prova pratica.

La commissione giudicatrice, con motivata relazione, propone non più di un vincitore per il posto messo a concorso. Quando il concorso è indetto per più posti la commissione propone tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito. La scelta della sede spetta ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria.

Gli atti delle commissioni giudicatrici sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della sezione prima del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste sulla regolarità di essi.

Le relazioni delle commissioni verranno pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 7.

Documenti di rito

I candidati che risultano vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione IV, i seguenti documenti formati con l'osservanza della legge sul bollo:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono influire comunque sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato da cui risulti che il vincitore goda dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

6) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 5) dovranno attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana o dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo dell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve invece presentare una copia integrale dello stato matricolare, insieme con l'atto o certificato di nascita e il certificato medico.

Art. 8.

Nomina

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i prescritti requisiti sarà nominato direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria con il trattamento economico corrispondente alla classe iniziale di stipendio previsto per i professori universitari straordinari appartenenti alla prima fascia con regime a tempo pieno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1985

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1985.
Registro n. 12 *Agricoltura, foglio n.* 55.

TABELLA

PROGRAMMA DI ESAME

COLLOQUIO

(Per tutti i concorsi)

Esposizione dell'attività svolta dal candidato, con particolare riguardo agli obiettivi delle ricerche e sperimentazioni effettuate. Discussione sulle metodologie impiegate e sui risultati conseguiti. Finalità e compiti della sezione a concorso.

PROVA PRATICA

(Per tutti i concorsi)

Quadro delle fondamentali conoscenze scientifiche e tecniche riguardanti il settore di attività della sezione. Relative metodologie e attrezzature sperimentali. Impostazione di prove sperimentali sul piano applicativo e, in particolare per:

Istituto sperimentale per la patologia vegetale, con sede in Roma

1) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale - malattie da virus e virus-simili:

virus e viroidi: loro caratteristiche fisiche e chimiche. Classificazione. Identificazione. Modalità di trasmissione. Vettori. Effetti sugli ospiti;

malattie da virus: tipi, sintomatologia, piante ospiti. Resistenza, tolleranza, immunità. Malattie da microplasmi e da Rickettsiae. Malattie virus-simili. Mezzi di lotta. Difesa contro i vettori. Risanamento e conservazione del materiale di riproduzione e di moltiplicazione agamica delle piante.

Istituto sperimentale agronomico, con sede in Bari

2) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Metaponto - ricerche agronomiche applicate all'ambiente meridionale:

progettazione di un piano sperimentale di ricerca e discussione critica dei metodi di elaborazione e dei risultati. Conoscenza delle metodologie, delle tecniche colturali e delle apparecchiature scientifiche-tecniche impiegate nella moderna ricerca agronomica. Esame critico di ordinamenti produttivi mono e policolturali nell'Italia centro-meridionale e delle relative tecniche agronomiche, con particolare riferimento alle sistemazioni e lavorazioni dei terreni di pianura e di collina, al bilancio della fertilità agronomica dei terreni e alle qualità della produzione agraria. Valutazione agronomica di attitudine e adattamento dei terreni dell'Italia centro-meridionale alla produzione vegetale, con particolare riguardo al rapporto acqua-suolo-atmosfera e piante, ai consumi idrici delle colture e ai parametri delle tecniche irrigue.

Istituto sperimentale per la frutticoltura, con sede in Roma

3) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Caserta - sperimentazione applicativa:

formulazione e discussione di programmi di sperimentazione applicata in frutticoltura, impostati secondo una aggiornata metodologia, riguardanti il miglioramento varietale, la biologia applicata e tecniche colturali. Conoscenza delle attrezzature tecnico-scientifiche impiegate in frutticoltura.

Istituto sperimentale per il tabacco, con sede in Scafati

4) Concorso per la direzione della sezione operativa periferica di Roma - indagini economiche sulla produzione, lavorazione e commercializzazione dei tabacchi:

principali elementi di economia agraria. Indagini di microeconomia. Conti colturali. Costi di produzione. Costi di esercizio delle macchine. L'economia delle tecniche colturali;

scelta della varietà in funzione delle caratteristiche aziendali e delle esigenze di mercato. Indagini di macroeconomia: l'economia del tabacco nell'azienda agraria, le strutture produttive e l'organizzazione del lavoro. Indagini di mercato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(6135)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Dipartimento di teoria economica e metodi quantitativi per le scelte politiche (per le esigenze della cattedra di statistica economica) . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di statistica economica - Dipartimento di teoria economica e metodi quantitativi per le scelte politiche - facoltà di scienze politiche - piazzale A. Moro, 5 - Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(6426)

Diario delle prove di esame del concorso a nove posti di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno

Le prove di esame del concorso pubblico; per titoli ed esami, a nove posti di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 92-*bis*, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 14 luglio 1984, si svolgeranno presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di Baronissi (Salerno), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 novembre 1985, ore 14;

seconda prova scritta: 26 novembre 1985, ore 14.

(6307)

Diario delle prove di esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ancona (indetto dalla libera Università di Urbino con decreto rettoriale n. 315/82), facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso la facoltà di economia e commercio, palazzo degli anziani, piazza Stracca, Ancona, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 novembre 1985, ore 10;

seconda prova scritta: 20 novembre 1985, ore 10.

(6308)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario e sede delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di gestore nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di gestore nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina, indetto con decreto ministeriale 5 giugno 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 3 agosto 1985), si svolgeranno nei giorni 17 e 18 marzo 1986 con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami di via G. Induno n. 47, Roma.

Eventuali rinvii delle date suddette determinati da eventuali sopravvenuti eventi, saranno indicati con analogo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1986.

(6309)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1983

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembr 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 22 aprile 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1983, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di pediatria, sessione relativa all'anno 1983, nominata con decreto ministeriale 1° marzo 1985, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di pediatria, sessione relativa all'anno 1983, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Giani Igino, nato a S. Giovanni Valdarno il 14 marzo 1947	punti	100	su 100
Lucentini Lucio, nato a Roma il 1° novembre 1936	»	100	»
Moro Guido, nato a Torino il 6 ottobre 1946	»	100	»
Parisi Goffredo, nato ad Alife il 12 novembre 1944	»	100	»
Pedroni Elisa, nata a Luino il 31 agosto 1947	»	100	»
Perrone Laura, nata a Napoli il 14 settembre 1947	»	100	»
Tedeschi Antonino, nato a Noto il 3 dicembre 1949	»	100	»
Truffa Fabrizio, nato a Bovezzo il 29 agosto 1947	»	100	»
Turrisi Antonino, nato a Caronia il 2 novembre 1944	»	100	»
Bosio Maurizio, nato a Treviso il 1° maggio 1948	»	99	»
Buffolano Wilma, nata a S. Maria Capua Vetere il 14 gennaio 1950	»	99	»
Contardi Iginio, nato a Maleo il 20 ottobre 1947	»	99	»
Ferrari Fabrizio, nato a Modena il 9 giugno 1948	»	99	»
Alfarano Aldo, nato a Reggio Calabria il 25 gennaio 1944	»	98	»
Barboni Giancarlo, nato a Perugia il 10 aprile 1948	»	98	»
Castro Massimo, nato a Roma il 20 ottobre 1943	»	98	»
Donfrancesco Alberto, nato a Roma il 5 ottobre 1943	»	98	»
Episcopi Marina Edmonda, nata a Milano il 27 febbraio 1950	»	98	»
Livolsi Piero, nato a La Spezia il 12 aprile 1949	»	98	»
Radicioni Paola, nata a Iesi il 6 febbraio 1950	»	98	»
Roberi Pierluigi, nato a Fabrosa Sottana il 18 ottobre 1944	»	98	»
Ruffa Giuseppe, nato a Oppido Mamertina il 1° gennaio 1945	»	98	»
Sabatino Giuseppe, nato a Pazzano il 19 gennaio 1950	»	98	»
Saura Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 27 settembre 1946	»	98	»
Vecchi Vico, nato a Cattolica il 2 marzo 1947	»	98	»
Agostini in Stellini Silvana, nata a Mirano l'11 aprile 1945	»	97	»
Cambosu Giovanni Antonio, nato a Nuoro il 9 marzo 1946	»	97	»
Casadei Giampiero, nato a Cesena il 3 agosto 1941	»	97	»
Castellucci Giuseppe, nato a S. Agata D'Esaro il 13 aprile 1948	»	97	»
Corchia Carlo Angelo, nato a Otranto il 19 aprile 1949	»	97	»
Edefonti Alberto, nato a Marnate il 1° aprile 1947	»	97	»
Spinella Coletta Angelo Elio, nato a Racale il 15 novembre 1943	»	97	»
Virdis Raffaele, nato a Parma il 12 luglio 1946	»	97	»
Amici Augusto, nato a Rieti il 5 febbraio 1945	»	96	»
Bacca Salvatore, nato a Novoli il 5 dicembre 1946	»	96	»

Cirillo Bruno, nato a Castrovillari il 27 luglio 1942 . punti 96 su 100
De Franciscis Maria Grazia, nata a San Cesario il 18 settembre 1948 . » 96 »
De Rinaldis Corrado, nato a Lizzanello il 26 ottobre 1948 » 96 »
Fontana Fabrizio, nato a Lucca il 12 agosto 1945 » 96 »
Greco Luigi, nato a Napoli il 24 aprile 1947 » 96 »
Hüllweck Enrico, nato a Vicenza il 31 marzo 1946 » 96 »
Longo Filippo, nato a Padova il 13 dicembre 1946 » 96 »
Maffei Salvatore, nato a Cosenza il 12 febbraio 1946 » 96 »
Nespoli Luigi, nato a Giussano il 14 aprile 1945 » 96 »
Paludetto Roberto, nato a Casale Monferrato il 26 ottobre 1944 » 96 »
Salardi Silvana, nata a S. Giovanni in Persiceto il 15 agosto 1947 . » 96 »
Bassani Nilo, nato a Loreo il 9 gennaio 1943 » 95 »
Ceccarelli Giorgio, nato a Roma il 12 febbraio 1940 » 95 »
Del Giudice Ennio, nato a Napoli il 15 ottobre 1948 » 95 »
Dimita Ubaldo, nato a Santeramo in Colle il 20 settembre 1948 . » 95 »
D'Ingecco Denio, nato a Foligno il 2 gennaio 1943 » 95 »
Gargani Gianfranco, nato a Genova il 19 ottobre 1946 » 95 »
Giaracuni Giuliano, nato ad Aradeo il 14 settembre 1948 » 95 »
Introcaso Serafino, nato a Montegiordano il 25 aprile 1946 . . . . » 95 »
Santucci Silvano Maria, nato a Magenta il 19 luglio 1946 . . . » 95 »
Altamura Giuliano, nato a Molfetta il 10 settembre 1947 . . . » 94 »
Altichieri Maurizio, nato a Zevio il 14 febbraio 1944 . . . » 94 »
Bellato Silvano, nato ad Adria il 20 novembre 1949 . . » 94 »
Brancato Maria Elvina, nata a Gorizia il 15 marzo 1941 . . . . » 94 »
Correra Antonio, nato a Napoli il 29 aprile 1949 . . . » 94 »
Cucchiara Salvatore, nato a S. Caterina Villarmosa il 23 febbraio 1950 . . . » 94 »
Curcio Francesco, nato a Lamezia Terme il 1° gennaio 1945 . . . » 94 »
Faraguna Dino, nato a Trieste il 7 maggio 1950 . . . . . » 94 »
Grzincich Gianluigi, nato a Canneto sull'Oglio il 13 febbraio 1944 . . . . » 94 »
Izzi Giancarlo, nato a Marcaria il 2 giugno 1946 . . . . » 94 »
Lungarotti Maria Serena, nata a Marsciano il 4 febbraio 1944 . . . . . » 94 »
Pizzo Paolo, nato a Palazzolo Acreide il 28 gennaio 1932 . . . . . » 94 »
Polcino Pierino, nato ad Avellino il 30 maggio 1949 . . . . . . » 94 »
Tardani Francesco, nato a Pavia il 6 settembre 1936 . . . . » 94 »
Caminiti Francesco Marcello, nato a Reggio Calabria il 6 gennaio 1944 . . » 93 »
Casciati Anna Maria, nata ad Ascoli Piceno il 14 novembre 1945 . . . » 93 »
Cieri Angelo Michele, nato a Termoli il 4 gennaio 1948 . . . . » 93 »
De Naldo Lucio, nato a Salerno il 26 agosto 1942 . . . . punti 93 su 100
de Seta Luciano, nato a Napoli il 21 ottobre 1943 . . . . » 93 »
Dordi Benedetto, nato a Trento il 3 febbraio 1947 . . . . » 93 »
Fenini Renato, nato a Lodi il 29 settembre 1947 . . . . » 93 »
Giuseppone Anna, nata a Napoli il 18 agosto 1945 . . . . » 93 »
Marazzini Pietro Mario, nato a Legnano il 19 marzo 1945 . . . . » 93 »
Barbato Angelo, nato a Mogliano Veneto il 31 agosto 1945 . . . . » 92 »
Cerbone Ciro, nato ad Afragola il 4 luglio 1944 . . . . » 92 »
Del Gado Roberto, nato a Napoli l'11 ottobre 1946 . . . . » 92 »
Gargantini Luigi, nato a Gessate il 30 ottobre 1947 . . . . » 92 »
Scattoni Massimo, nato a Orvieto il 14 febbraio 1946 . . . . » 92 »
Sciarabba Giusto, nato a Palermo il 18 settembre 1947 . . . . » 92 »
Vescuso Alfonso, nato a Napoli il 21 febbraio 1945 . . . . » 92 »
Bonioli Eugenio, nato a Genova il 5 aprile 1947 . . . . » 91 »
Bottelli Anna Maria, nata a Varese il 30 gennaio 1948 . . . . » 91 »
Capozzi Francesco, nato a Sammichele di Bari il 1° maggio 1945 . . . . . . » 91 »
Cautiero Oscar, nato a Cercola il 9 gennaio 1944 . . . . » 91 »
Favetta Silvia, nata a Settimo Torinese il 29 agosto 1945 . . . . » 91 »
Ferro Patrizia, nata a Roma il 2 dicembre 1948 . . . . » 91 »
Fischer Alberto, nato a Catania il 14 gennaio 1948 . . . . » 91 »
Garbagnati Ersilia, nata a Sesto S. Giovanni il 21 febbraio 1939 . . . . . . » 91 »
Gerola Orietta, nata a Collio il 10 aprile 1946 . . . . » 91 »
Giuffré Rosa Maria, nata a Messina il 6 agosto 1946 . . . . » 91 »
Albini Fabrizio, nato a Napoli il 14 ottobre 1947 . . . . » 90 »
Angrisani Pietro, nato a Nocera Superiore il 25 luglio 1941 . . . . . . » 90 »
Brizzi Giuseppe, nato a Messina il 24 gennaio 1947 . . . . » 90 »
Carmina Matilde, nata a Palermo il 6 agosto 1946 . . . . » 90 »
Catapane Maria Rosa, nata a Torino il 25 dicembre 1932 . . . . » 90 »
Contestabile Riccardo, nato a Bologna il 9 settembre 1947 . . . . » 90 »
D'Agata Gaetano, nato ad Avola il 13 agosto 1946 . . . . » 90 »
de Benedictis Fernando Maria, nato a Vittorito il 22 dicembre 1949 . . . . . » 90 »
De Caris Vincenza, nata a Terracina il 22 luglio 1936 . . . . » 90 »
Di Pietro Pasquale, nato a Siracusa il 22 settembre 1945 . . . . » 90 »
Gallone Giancarlo, nato a Torino il 27 novembre 1947 . . . . » 90 »
Genovese Rosalba, nata a S. Giorgio a Cremano il 1° gennaio 1946 . . . . . . » 90 »
Giorgi Federica Anna, nata a Lucca il 22 agosto 1944 . . . . » 90 »
Guadalupi Antonio, nato a Brindisi il 25 aprile 1940 . . . . » 90 »

Marradi Pierluigi, nato a Verona il 4 febbraio 1950 . . . . punti 90 su 100
Pocecco Mauro, nato a Trieste il 13 novembre 1947 . . . . » 90 »
Scotto Eleda, nata a Palermo il 14 agosto 1947 . . . . » 90 »
Tordini Maria Letizia, nata a Orciano di Pesaro il 16 gennaio 1945 . . . . . » 90 »
Bianchi Enzo, nato a Toscolano Maderno il 28 febbraio 1945 . . . . . . » 89 »
Bissi Donatella, nata a Milano il 6 novembre 1947 . . . . » 89 »
Bozzola Mauro, nato a Galliate il 26 giugno 1947 . . . . » 89 »
Brisotto Paolo, nato a Oderzo il 24 marzo 1946 . . . . » 89 »
Capotosti Maria Teresa, nata a Farnese il 30 novembre 1924 . . . . » 89 »
Chiodini Paolo, nato a Bologna il 6 agosto 1946 . . . . » 89 »
Comelli Adele, nata a Finale Ligure il 14 febbraio 1946 . . . . » 89 »
Curto Pantaleo, nato a Roma il 28 settembre 1938 . . . . » 89 »
Ferranti Paola, nata a Modena il 21 agosto 1941 . . . . » 89 »
Barillà Francesco, nato a Reggio Calabria il 2 febbraio 1941 . . . . . . » 88 »
Campagnuolo Raffaele, nato a S. Maria a Vico il 26 agosto 1946 . . . . . . » 88 »
Cipollone Italo, nato ad Avezzano il 6 maggio 1948 . . . . » 88 »
Costantini Romano, nato a Nogara il 9 maggio 1938 . . . . » 88 »
De Curtis Mario, nato a Bonefro il 19 maggio 1950 . . . . » 88 »
Deganello Antonio, nato a Gazzo Veronese il 12 maggio 1948 . . . . » 88 »
Di Giacomo Maria, nata a L'Aquila il 17 ottobre 1944 . . . . » 88 »
Di Stefano Carmelo, nato a Comiso il 28 ottobre 1946 . . . . » 88 »
Esposito Luigi, nato a Bari il 30 aprile 1947 . . . . » 88 »
Flacco Valerio, nato ad Ari il 16 febbraio 1948 . . . . » 88 »
Fontana Massimo, nato a Milano il 29 giugno 1947 . . . . » 88 »
Giorgetti Leonaro, nato a Castelnuovo Garfagnana il 22 febbraio 1941 . . . . » 88 »
Herlitzka Laura, nata a Buenos Aires il 21 giugno 1947 . . . . » 88 »
Latte Maria Cristina, nata a Napoli il 30 ottobre 1946 . . . . » 88 »
Longo Giorgio, nato a Capodistria il 29 ottobre 1946 . . . . » 88 »
Mazzoni Miriam, nata a Talamona il 20 settembre 1948 . . . . » 88 »
Melchiori Gino, nato a Bienó il 1° ottobre 1940 . . . . » 88 »
Nicastro Luigi, nato a Pachino il 19 marzo 1946 . . . . » 88 »
Pacchin Marisa, nata a Noventa Vicentina il 29 dicembre 1945 . . . . . . » 88 »
Peraldo Gianolino Massimo, nato a Biella il 9 febbraio 1947 . . . . » 88 »
Perrotti Giuseppe, nato a Montefalcione il 1° maggio 1947 . . . . » 88 »
Scatena Paolo, nato a Roma il 6 aprile 1946 . . . . » 88 »
Borrazzo Massimino Pietro, nato a Villanova del Battista il 25 gennaio 1933 . . . » 87 »
Carbone Raffaele, nato a Napoli il 31 luglio 1942 . . . . » 87 »
Carlucci Antonio, nato a S. Martino sulla Marrucina il 9 novembre 1948 . . . . punti 87 su 100
Cinotti Chiodini Renata, nata a Bologna il 30 settembre 1947 . . . . » 87 »
Corrado Giorgio, nato a S. Caterina Ionio il 1° gennaio 1937 . . . . » 87 »
Falato Maria Evita, nata a Guardia Sanframondi il 2 ottobre 1947 . . . . . » 87 »
Fanelli Fabio, nato a Firenze il 12 giugno 1936 . . . . » 87 »
Fasce Lilia, nata a Genova il 4 marzo 1947 . . . . » 87 »
Fiorillo Amedeo, nato a Napoli il 22 maggio 1950 . . . . » 87 »
Gasparrini Rosanna, nata a Roma il 30 maggio 1940 . . . . » 87 »
Raimondi Alberto, nato a Lodi il 28 gennaio 1947 . . . . » 87 »
Audino Giuliano, nato a Montebelluna il 1° luglio 1946 . . . . » 86 »
Baldassi Pietro, nato a Civita Castellana il 5 luglio 1946 . . . . » 86 »
Balestrazzi Paolo, nato a Reggio Emilia il 12 febbraio 1948 . . . . » 86 »
Bartolotta Edoardo, nato a Siracusa il 13 ottobre 1947 . . . . » 86 »
Buda Giuseppe, nato a Filottrano il 1° aprile 1945 . . . . » 86 »
Caielli Lorenza, nata a Padova il 1° agosto 1946 . . . . » 86 »
Cascioli Concetta Fausta, nata a Roseto Valfortore l'11 aprile 1948 . . . . . » 86 »
Cattaneo Giorgio Gaspare, nato a Pavia il 13 giugno 1943 . . . . » 86 »
Cianfrini Daniela, nata a Città della Pieve il 21 febbraio 1946 . . . . » 86 »
Colosi Carmelo, nato a S. Pietro Niceto il 19 ottobre 1946 . . . . » 86 »
Corbella Enzo, nato a Lomazzo il 24 novembre 1943 . . . . » 86 »
Dalla Vedona Francesco, nato a Verona l'8 gennaio 1950 . . . . » 86 »
Del Vasto Francesco, nato a Napoli il 4 dicembre 1947 . . . . » 86 »
D'Errico Aldo, nato a Galatina l'8 gennaio 1942 . . . . » 86 »
Ferro Sergio, nato a Montagnana il 2 maggio 1947 . . . . » 86 »
Gallo Giovanni, nato a Santhià il 17 settembre 1944 . . . . » 86 »
Giaccardi Antonio, nato a Castelletto Monferrato il 27 aprile 1946 . . . . . » 86 »
Granata Giorgio, nato a S. Anastasia il 28 ottobre 1945 . . . . » 86 »
Ibba Paola, nata a Cagliari l'8 ottobre 1945 . . . . » 86 »
Iovino Pasquale, nato a Napoli il 5 novembre 1946 . . . . » 86 »
Iudicello Pietro, nato a Castel di Lucio il 15 novembre 1940 . . . . » 86 »
La Cerra Pasquale, nato a S. Angelo d'Alife il 14 agosto 1947 . . . . » 86 »
Mancini Sandro, nato a Roma il 4 novembre 1947 . . . . » 86 »
Morelli Pasquale Romeo, nato a Lonate Ceppino il 20 marzo 1946 . . . . . » 86 »
Pedretti Ettore, nato a Piacenza il 28 maggio 1949 . . . . » 86 »
Reali Emilio, nato a Milano il 25 agosto 1940 . . . . » 86 »
Vetrella Mario, nato a Napoli il 12 agosto 1940 . . . . » 86 »
Zamboni Giorgio, nato a Roncoferraro il 10 giugno 1943 . . . . » 86 »

Albano Ermanno M. Lucio, nato a Salerno il 24 aprile 1945 . . . . punti 85 su 100

Cammarano Giovanni, nato a Sassano il 7 luglio 1947 . . » 85 »

Caucci Augusto Maria, nato ad Ancona il 6 settembre 1946 . » 85 »

Ciotti Francesco, nato a Morciano Romagna il 18 novembre 1949 » 85 »

Di Maio Salvatore, nato a Sant'Agnello il 5 giugno 1948 » 85 »

Ercoli Luciano, nato a Macerata il 15 aprile 1949 » 85 »

Fragasso Anna Maria, nata a Tirana il 7 marzo 1946 » 85 »

Frassinelli Giuliano, nato a Pontremoli il 17 settembre 1948 . » 85 »

Gaglioppa Franco, nato a Civitanova Marche il 18 maggio 1939 » 85 »

Gaudioso Sebastiano, nato a Francofonte il 22 agosto 1946 . » 85 »

Giachino Roberto, nato a Milano il 6 novembre 1949 » 85 »

Marchetti Lilliana, nata a S. Omero il 22 maggio 1950 » 85 »

Raponi Sergio, nato a Erba il 10 maggio 1944 » 85 »

Romano Letizia, nata a B. Agno il 10 novembre 1943 » 85 »

Vincenzi Renato, nato a Cantalice il 19 settembre 1937 » 85 »

Angrisano Alfonso, nato a Torre Annunziata il 26 novembre 1947 » 84 »

Antonazzo Michele, nato a Supersano il 24 aprile 1947 » 84 »

Benedetti Riccardo, nato a Venezia il 17 aprile 1933 » 84 »

Caporali Rosario, nato ad Anghiari il 7 luglio 1944 » 84 »

Consolo Orazio, nato a Morciano di Romagna il 23 dicembre 1944 » 84 »

Cozzoli Poli Angela, nata a Bari il 17 novembre 1946 » 84 »

Dolce Giuseppe, nato a Delia il 12 ottobre 1945 » 84 »

Ferraro Benedetta, nata a Monreale il 15 luglio 1940 . » 84 »

Gainotti Vincenzo, nato a Milano il 5 agosto 1941 . » 84 »

Gallenca Michelangelo, nato a Foglizzo il 10 giugno 1943 » 84 »

Ghisi Cesarino, nato a Foresto Sparso il 13 novembre 1944 . » 84 »

Giampaolino Domenico Raffaele Maria, nato a Pomigliano il 24 ottobre 1947 . » 84 »

La Placa Guido, nato a Palermo il 12 dicembre 1945 . » 84 »

Magnani Cristiana, nata a Reggio Emilia il 9 gennaio 1949 . . » 84 »

Mahlknecht Josef, nato a Brunico il 6 maggio 1946 . » 84 »

Memoli Maria Concenzione, nata a Napoli il 2 luglio 1940 . » 84 »

Parrimuto Mario, nato a Niscemi il 7 dicembre 1944 . . . . » 84 »

Pastorelli Giovanni, nato a Valfabbrica il 10 ottobre 1946 . . » 84 »

Pellegrini Gabriella, nata a Parma il 10 marzo 1947 . . » 84 »

Rollandi Giorgio, nato a Genova-Nervi il 9 dicembre 1937 . . » 84 »

Romagnoli Costantino, nato ad Ascoli Piceno il 18 aprile 1946 . . . . » 84 »

Ruggiero Leopoldo, nato a Lecce il 19 maggio 1948 . . . . punti 84 su 100

Russo Antonio, nato a Catania il 13 agosto 1948 . . . . » 84 »

Sabetta Gaetano, nato a S. Giovanni Incarico il 25 settembre 1943 . . . . . . » 84 »

Scotta Maria Serenella, nata a Torino il 4 novembre 1945 . . . . » 84 »

Zannerio Eugenio, nato a Venezia il 27 ottobre 1947 . . . . » 84 »

Boscarelli Luigi, nato a Bisignano il 14 giugno 1945 . . . . » 83 »

Casarosa Lucia, nata a Pitigliano il 2 febbraio 1943 . . . . » 83 »

Cogno Maurizio, nato a Milano il 28 agosto 1946 . . . . » 83 »

Coslovi Roberto, nato a Trieste il 12 gennaio 1947 . . . . » 83 »

Di Bartolo Maria Antonietta, nata a Messina il 15 luglio 1947 . . . . » 83 »

Festa Renato, nato ad Avellino il 1° gennaio 1948 . . . . » 83 »

Girardo Graziella, nata a Saluzzo il 21 marzo 1944 . . . . » 83 »

Sardi Roberto, nato a Racconigi il 4 marzo 1948 . . . . » 83 »

Vannini Carlo, nato a Todi il 21 marzo 1949 . . . . » 83 »

Anzalotta Sabino, nato a Milano il 22 febbraio 1936 . . . . » 82 »

Barbieri Francesco, nato a Nicastro il 14 dicembre 1944 . . . . » 82 »

Barlocco Ezio Gabriele, nato a Busto Arsizio il 22 dicembre 1946 . . . . . » 82 »

Barone Lumaga Adelaide, nata a Ottaviano il 27 gennaio 1946 . . . . . . » 82 »

Cagna Francesco, nato a Berceto il 23 dicembre 1945 . . . . » 82 «

Calgaro Giorgio, nato a Velo d'Astico il 3 giugno 1942 . . . . » 82 »

Carli Modesto Ottaviano, nato ad Asiago il 25 luglio 1941 . . . . » 82 »

Cecconi Milvia, nata a Terni il 25 aprile 1940 . . . . » 82 »

Citro Gerardo, nato a Pontecagnano il 2 febbraio 1946 . . . . » 82 »

Colleselli Paolo, nato a Belluno il 30 novembre 1948 . . . . » 82 »

Cottardo Fulvio, nato a Ruffano il 14 giugno 1943 . . . . » 82 »

D'Ascola Pier Giorgio, nato a Foiano il 6 dicembre 1944 . . . . » 82 »

De Agostino Santa, nata a Patti il 6 giugno 1946 . . . . » 82 »

Dodero Andrea, nato a Roma il 31 marzo 1949 . . . . » 82 »

Finocchiaro Concettina, nata a Palazzolo Acreide il 13 gennaio 1942 . . . . . » 82 »

Guerrini Domenico, nato a Sigillo il 24 dicembre 1947 . . . . » 82 »

Isgrò Nicola, nato a Gualtieri Sicamino il 1° ottobre 1945 . . . . » 82 »

Lombardo Francesco, nato a Militello Val Catania il 20 giugno 1943 . . . . » 82 »

Maccabruni Mario, nato a Milano il 27 luglio 1946 . . . . » 82 »

Macciò Ida Luisella, nata a Montepulciano il 23 febbraio 1945 . . . . . » 82 »

Manzia Stefano, nato a Roveré Veronese il 15 luglio 1939 . . . . » 82 »

Martini Luigia, nata Genova il 30 luglio 1936 . . . . » 82 »

Mastropasqua Savino, nato ad Andria il 2 aprile 1947 . . . . » 82 »

Nardecchia Lidia, nata a Latina il 4 aprile 1947 . . . punti 82 su 100
Palmieri Mario, nato a Salerno il 3 novembre 1947 . . . » 82 »
Pascale Vittoria, nata a Pizzo Calabro il 2 gennaio 1946 . . » 82 »
Pera Antonino, nato a Bagheria il 6 giugno 1946 . . » 82 »
Persichetti Berardino, nato a L'Aquila il 3 febbraio 1947 » 82 »
Pezzino Giovanni, nato a Taranto il 19 maggio 1948 » 82 »
Pierro Ugo, nato a Chiasso il 29 luglio 1938 . » 82 »
Pignatelli Francesco, nato a Bari il 25 aprile 1946 » 82 »
Recinto Dario, nato a Pietradefusi il 31 luglio 1935 » 82 »
Remier Sergio, nato a Trieste il 29 maggio 1947 » 82 »
Reviglio Graziella, nata ad Arignano il 4 febbraio 1946 » 82 »
Rubino Sergio, nato a Catanzaro il 24 febbraio 1946 . . » 82 »
Scarcella Alda, nata a Milano il 9 gennaio 1947 » 82 »
Stramare Duilio, nato a Segusino l'11 luglio 1946 » 82 »
Tassini Colomba, nata a Mantova il 2 marzo 1946 » 82 »
Tomasina Maria Giulia, nata a Cadegliano Viconago il 12 gennaio 1943 . » 82 »
Tonini Giorgio, nato a Trieste il 26 gennaio 1947 » 82 »
Tropea Saverio Francesco, nato a Sambiase il 13 settembre 1943 . » 82 »
Uderzo Cornelio, nato a Gorla Minore il 25 maggio 1945 » 82 »
Viteritti Adriano, nato a Corigliano Calabro il 26 agosto 1945 . » 82 »
Viviano Gennaro Giovanni, nato a Melfi il 9 gennaio 1939 » 82 »
Agalbato Maria Giovanna, nata a Palermo il 25 luglio 1927 . » 81 »
Ba Adriana, nata a Verona il 6 aprile 1943 . . » 81 »
Ciatta Claudio, nato a Ravenna il 22 dicembre 1946 . » 81 »
Collo Giorgio, nato a Cairo Montenotte il 25 settembre 1946 . . . . » 81 »
Coppola Gabriele, nato a Ercolano il 1° gennaio 1947 . . . » 81 »
Cuzzola Nicola, nato a Reggio Calabria il 15 luglio 1947 . . » 81 »
De Palma Alessandro, nato a Napoli il 9 agosto 1929 . . » 81 »
di Gennaro Carlo, nato a Napoli il 9 agosto 1949 . . . » 81 »
Di Stefano Pasquale, nato a Civitella del Tronto il 21 settembre 1949 . . » 81 »
Gennari Alberto, nato a Bologna il 9 novembre 1937 . » 81 »
Iannuzzi Salvatore, nato a Monte di Procida il 19 aprile 1945 . . » 81 »
Montrasio Giovanni, nato a Saronno il 7 settembre 1949 . » 81 »
Schiavo Maria Vittoria, nata a Potenza il 12 novembre 1946 . . . » 81 »
Ventura Grazia, nata ad Acquaviva il 26 luglio 1949 . . . » 81 »
Andolina Marino, nato a Trieste il 30 luglio 1946 . . . . » 80 »
Bolesani Corrado, nato a Verona il 17 novembre 1944 . . . . punti 80 su 100
Bonanno Vincenzo, nato a Palermo il 19 agosto 1931 . . . . » 80 »
Bonora Gilberto, nato a Mantova il 12 febbraio 1947 . . . . » 80 »
Cacciatore Salvatore, nato a Maglie il 24 novembre 1945 . . . . » 80 »
Capodaglio Maria Giovanna, nata a Este il 21 dicembre 1944 . . . . » 80 »
Castelpietra Livio, nato a Trieste il 14 maggio 1949 . . . . » 80 »
Criscione Salvatore, nato a Roma il 20 marzo 1946 . . . . » 80 »
Degiorgis Alessandro, nato a Torino il 18 maggio 1945 . . . . » 80 »
di Martino Lucio, nato a Napoli il 18 settembre 1948 . . . . » 80 »
Fini Alberto, nato a Cottanello il 4 luglio 1936 . . . . » 80 »
Lippi Alma, nata a Bibbiena il 31 maggio 1942 . . . . » 80 »
Lorenzoni Daniela, nata a Mantova il 21 febbraio 1946 . . . . » 80 »
Maffei Gabriella, nata a Milano il 24 luglio 1942 . . . . » 80 »
Negri Piero, nato a Roma il 29 giugno 1942 . . . . » 80 »
Nicolò Antonino, nato a Reggio Calabria il 30 aprile 1945 . . . . » 80 »
Novi Marcello, nato a Bergamo il 10 luglio 1944 . . . . » 80 »
Panzarino Pietro, nato a Grumo Appula il 1° dicembre 1946 . . . . » 80 »
Paolillo Fulvio, nato a Napoli il 20 febbraio 1947 . . . . » 80 »
Perocchi Fausto, nato a Roma il 22 marzo 1947 . . . . » 80 »
Piatti Maria, nata a Loro Piceno il 29 gennaio 1948 . . . . » 80 »
Piccini Vittorio, nato a Milano l'11 settembre 1940 . . . . » 80 »
Piscopo Ageo, nato a Napoli il 30 maggio 1946 . . . . » 80 »
Pozzi Silvio, nato a Lecce il 16 maggio 1947 . . . . » 80 »
Pullini Armando, nato a Trieste il 20 marzo 1944 . . . . » 80 »
Quondam Paolo, nato a Roma il 20 settembre 1945 . . . . » 80 »
Ricci Alfredo, nato a S. Polo dei Cavalieri il 1° luglio 1946 . . . . . » 80 »
Risolo Enrico, nato a Napoli il 19 febbraio 1947 . . . . » 80 »
Russo Enrico Maria, nato a Valmontone l'11 maggio 1943 . . . . » 80 »
Salvi Antonietta, nata a Casoli il 13 gennaio 1944 . . . . » 80 »
Suria Giuseppe, nato a Ceva il 10 ottobre 1948 . . . . » 80 »
Tornatore Gianfranco, nato a Catania il 22 gennaio 1950 . . . . » 80 »
Torriero Rocco Sergio, nato a Roccasecca il 20 febbraio 1948 . . . . . » 80 »
Tosi Massimo, nato a Busto Arsizio il 28 marzo 1944 . . . . » 80 »
Vanelli Maurizio, nato a Somma Lombardo il 28 gennaio 1943 . . . . . » 80 »
Vido Loredana, nata a Vicenza il 12 aprile 1946 . . . . » 80 »
Amodio Luigi Angelo, nato a Cerreto Sannita il 27 maggio 1945 . . . . . . » 79 »
Barone Sergio, nato a Torino il 7 luglio 1941 . . . . » 79 »

Cappuccio Lorenzo, nato ad Avellino il 7 luglio 1936 . . punti 79 su 100
Castelli Giovanni, nato a Torino il 30 giugno 1943 . » 79 »
Colasanti Alessandro, nato a Monaco Principato il 26 marzo 1933 » 79 »
Colloca Ernesta Adriana, nata a Nicastro il 26 giugno 1939 . . » 79 »
Galavotti Eugenio, nato a Mirandola il 25 giugno 1942 » 79 »
Innocenti Maria Grazia, nata a Roma il 7 maggio 1942 » 79 »
Parisella Ennio, nato a Carpineto Romano il 2 maggio 1935 » 79 »
Rubbiani Gian Paolo, nato a Modena il 25 luglio 1941 . » 79 »
Santoro Francesco, nato a Bari il 7 marzo 1948 » 79 »
Schiavulli Emanuele, nato a Napoli il 25 settembre 1943 » 79 »
Vendemmia Salvatore, nato ad Aversa il 16 agosto 1941 » 79 »
Acquaviva Antonio, nato a Taranto il 3 maggio 1947 » 78 »
Angeli Errico Rosario, nato a Ripalimosani il 17 ottobre 1943 » 78 »
Bonamico Margherita, nata a Pesaro il 1° settembre 1943 » 78 »
Calcagni Mario, nato ad Arce il 5 luglio 1943 » 78 »
Cantelli Luigi, nato a Casal di Principe il 2 febbraio 1944 . » 78 »
Capasso Antonio, nato a Frattamaggiore il 23 luglio 1946 . . » 78 »
D'Agliano Antonio, nato a S. Cataldo il 20 novembre 1947 . . » 78 »
Fazzio Sebastianello, nato a Siena il 29 agosto 1944 . . » 78 »
Gambelunghe Mario, nato a Perugia il 7 maggio 1943 . » 78 »
Leo Clemente, nato a Carolei il 7 aprile 1939 . . . . . . » 78 »
Liotti Giuseppe, nato a Tobruk (Libia) il 21 dicembre 1939 . . » 78 »
Malizia Roberto, nato a Palermo il 25 dicembre 1945 . . » 78 »
Marcellini Matilde, nata a Catania il 23 settembre 1941 . . » 78 »
Marietti Giovanni, nato a Roma il 30 settembre 1947 . . . . . » 78 »
Masciale Angelo Custode, nato a Bitonto il 10 dicembre 1946 . . » 78 »
Mastroianni Cesare Antonio, nato a Cassano Ionio il 7 gennaio 1941 . » 78 »
Matarazzi Tobia, nato a Castellammare di Stabia il 9 giugno 1943 . » 78 »
Miarelli Maria Ada, nata a Roma il 10 aprile 1941 . . . » 78 »
Moretti Ermanno, nato a Genova il 16 febbraio 1945 . » 78 »
Oliva Ennio, nato a Roma il 10 ottobre 1927 » 78 »
Paone Francesco Maria, nato a Siena l'11 ottobre 1946 » 78 »
Pezzani Marco, nato a Varese il 24 settembre 1945 » 78 »
Piccinini Maria Pia, nata a Verona il 31 marzo 1943 » 78 »
Pisacane Alfredo, nato a Castellammare di Stabia il 1° gennaio 1951 » 78 »
Provolo Alberto, nato a Verona il 7 ottobre 1947 » 78 »
Rigon Franco, nato a Curtarolo il 4 dicembre 1946 . . . . punti 78 su 100
Roberti Loredana, nata a Roma il 13 gennaio 1947 . . . . » 78 »
Stefani Giovanni, nato a Lucca il 10 maggio 1945 . . . . » 78 »
Tocco Angelo, nato a Roma il 20 luglio 1945. . . . . » 78 »
Vivarelli Franca, nata a Bologna il 21 novembre 1938 . . . . » 78 »
Zappulla Franco, nato a Lucca il 20 marzo 1947 . . . . » 78 »
Affinita Rosario, nato a Messercola di Cervino il 3 luglio 1944 . . . . . . » 77 »
Bottiglieri Giuseppe, nato a Torre del Greco il 20 gennaio 1943 . . . . . . » 77 »
Zanini Francesco, nato a Volta Mantovana il 17 novembre 1946 . . . . . . » 77 »
Briganti Cosimo Antonio, nato a S. Pancrazio Salentino il 22 ottobre 1948 . . . » 76 »
Brunetti Luigia, nata a Bari il 2 novembr 1945. . . . . » 76 »
D'Ascoli Cesare, nato a S. Gennaro Vesuviano il 10 agosto 1938 . . . . . » 76 »
Denigris Loretta, nata a Firenze il 16 dicembre 1941 . . . . » 76 »
Franchi Gianfranco, nato a Tortoreto il 19 luglio 1949 . . . . » 76 »
Garufi Domenico Giovanni Alfredo, nato a S. Teresa di Riva il 4 novembre 1947 . . » 76 »
Giovannini Elide, nata a Roma il 15 luglio 1926 . . . . » 76 »
Licata Domenico, nato a Ivrea il 24 agosto 1944 . . . . » 76 »
Lorusso Giuseppe, nato a Minervino Murge il 23 maggio 1945 . . . . . . » 76 »
Luchini Pierpaolo, nato a S. Giorgio della Richinvelda il 23 luglio 1946 . . . » 76 »
Marchesoni Carlo, nato a Caldonazzo il 15 luglio 1948 . . . . » 76 »
Maretto Giancarlo, nato a Latina il 4 maggio 1947. . . . . » 76 »
Marini Franco, nato a Roma il 2 maggio 1947. . . . . » 76 »
Minunno Mario, nato a La Maddalena l'11 dicembre 1939 . . . . » 76 »
Monciotti Carlamaria, nata a Jesolo il 16 giugno 1946. . . . . » 76 »
Omaggio Adelina, nata ad Airola il 21 marzo 1946 . . . . » 76 »
Palumbo Massimo, nato a Roma il 28 giugno 1948 . . . . » 76 »
Paolocci Mario, nato a Roma il 23 gennaio 1939 . . . . » 76 »
Paviglianiti Giuseppe, nato a Rosalì il 28 febbraio 1945 . . . . » 76 »
Pinto Nicola, nato a Trani il 19 gennaio 1944 . . . . » 76 »
Pizzarelli Giuseppe, nato a Catania il 14 settembre 1947 . . . . » 76 »
Poli Furio, nato a Trieste il 12 marzo 1946 » 76 »
Quinto Leopoldo, nato a Trani il 15 maggio 1949 . . . . » 76 »
Rolando Paolo, nato a Portici il 9 dicembre 1933. . . . . » 76 »
Rossi Ettore, nato a Torino il 22 maggio 1949 . . . . » 76 »
Spinella Bartolomeo, nato a Lipari il 20 giugno 1947 . . . . » 76 »
Toffolo Laura, nata a Venezia il 23 febbraio 1940 . . . . » 76 »
Torino Gaetano, nato a Roccapiemonte il 25 novembre 1932 . . . . » 76 »

Vergine Antonietta Maria, nata a Seniga il 27 marzo 1931 . . . . punti 76 su 100
Zagaria Fortunato, nato a S. Cipriano d'Aversa il 30 settembre 1942 . . . . . » 76 »
Bortolotti Paolo, nato a Castel San Giovanni il 19 agosto 1940 . . . . . . » 75 »
Botta Agata, nata a Menfi il 3 marzo 1947 » 75 »
Castiglioni Antonio, nato a Macerata il 28 agosto 1941 . . . . » 75 »
Contardi Loris, nato ad Alessandria il 20 ottobre 1938 . . . . » 75 »
Fornaro Ciro, nato a Grottaglie il 1° luglio 1945 . . . . » 75 »
Lancione Francesco, nato a Ofena il 16 maggio 1940 . . . . » 75 »
Minutola Giuseppe, nato a Melito Porto Salvo il 30 giugno 1943 . . . . . » 75 »
Pellegatta Battista, nato a Busto Arsizio il 23 agosto 1943 . . . . » 75 »
Ramistella Francesco, nato a Gela il 29 novembre 1947 . . . . » 75 »
Ricciardi Giuseppe, nato ad Ascoli Piceno il 13 febbraio 1950 . . . . » 75 »
Rosini Augusto, nato a Campobasso il 13 ottobre 1947 . . . . » 75 »
Sacino Nicola, nato a Barletta il 28 settembre 1943 . . . . » 75 »
Trabucchi Carlo, nato a Padova il 31 marzo 1947 . . . . » 75 »
Zuppa Antonio Alberto, nato a San Severo il 30 marzo 1948 . . . . » 75 »
Critti Anna Francesca, nata a Barletta il 5 marzo 1943 . . . . » 74 »
Demerulis Maria Virgilia, nata a Roma il 25 settembre 1948 . . . . » 74 »
Fischetti Pasquale, nato a Monte Sant'Angelo il 29 gennaio 1941 . . . . . . » 74 »
Lorini Renata, nata a Travagliato il 19 aprile 1947 . . . . » 74 »
Lotario Eduardo, nato a Catania il 27 gennaio 1944 . . . . » 74 »
Lucci Marco, nato a Ferrara il 2 gennaio 1948 . . . . » 74 »
Malagnino Antonio, nato a Casarano il 9 maggio 1927 . . . . » 74 »
Mancuso Giacomo, nato a Mussomeli il 23 gennaio 1944 . . . . » 74 »
Maruccio Giuseppe, nato a Roma il 7 novembre 1945 . . . . » 74 »
Mentasti Gian Luigi, nato a Malnate il 2 maggio 1945 . . . . » 74 »
Micheli Angelo, nato a Galatina il 21 luglio 1939 . . . . » 74 »
Mignozzi Massimo, nato a Ginosa il 10 luglio 1946 . . . . » 74 »
Minarelli Marco, nato a Bologna il 15 luglio 1943 . . . . » 74 »
Odracci Riccardo, nato a Condoba (Rep. Argentina) il 15 settembre 1948 . . . . » 74 »
Pastori Alberto, nato a Roma il 28 luglio 1941 . . . . » 74 »
Remogna Mario, nato a Borgosesia il 22 febbraio 1943 . . . . » 74 »
Sacco Laura, nata a Caserta il 25 aprile 1946 . . . . » 74 »
Zelante Leopoldo, nato a Bovino il 16 gennaio 1948 . . . . » 74 »
Fakes Boulos, nato a Giaffa il 31 ottobre 1945 . . . . » 73 »
Aceto Giuseppe, nato a Bari il 19 luglio 1938 . . . . » 72 »
Agrifoglio Manlio, nato a Palermo il 20 gennaio 1945 . . . . » 72 »
Bastianon Vittoria, nata a Budapest (Ungheria) il 4 febbraio 1943 . . . . . punti 72 su 100
Canepa Salvatore, nato a Catanzaro il 28 ottobre 1950 . . . . » 72 »
Cavagni Giovanni, nato a Parma il 14 giugno 1947 . . . . » 72 »
Grillo Filippo, nato a Catania il 4 dicembre 1944 . . . . » 72 »
Lago Flaviano, nato a Galliera Veneta il 19 gennaio 1949 . . . . » 72 »
Magliozzi Carla, nata a Gaeta il 4 agosto 1944 . . . . » 72 »
Mammì Francesco, nato a Reggio Calabria il 9 marzo 1950 . . . . » 72 »
Mancuso Santi, nato a Messina il 14 agosto 1936 . . . . » 72 »
Mastrangelo Costanzo, nato a Foggia il 19 settembre 1944 . . . . » 72 »
Mineo Paolo, nato a Leonforte il 13 luglio 1947 . . . . » 72 »
Miranda Pasquale Antonio Michele, nato a S. Giuseppe Vesuviano il 15 luglio 1947 . . » 72 »
Pelti Michele, nato a Rho il 25 maggio 1949 . . . . » 72 »
Placidi Sergio, nato a Castel del Monte il 6 ottobre 1946 . . . . » 72 »
Scarpa Peppino, nato a Nulvi il 6 dicembre 1945 . . . . » 72 »
Schiavone Salvatore, nato a Lesina il 29 agosto 1944 . . . . » 72 »
Severino Lorenzo, nato ad Acireale il 29 gennaio 1945 . . . . » 72 »
Thione Angelo, nato a Mosso S. Maria il 25 marzo 1945 . . . . » 72 »
Bascietto Francesco, nato a Roma il 2 aprile 1948 . . . . » 71 »
Burrello Nunziata, nata a Bronte il 27 marzo 1938 . . . . » 71 »
Compagnoni Gilberto, nato a Bozzolo il 7 ottobre 1948 . . . . » 71 »
Cattrini Corrado, nato a Vanzone con S. Carlo il 30 settembre 1948 . . . . . » 70 »
Masarati Francesco, nato a Milano il 22 febbraio 1938 . . . . » 70 »
Rogai Roberta, nata a Vicchio il 16 febbraio 1948 . . . . » 70 »
Ronconi Claudio, nato a Talamona il 21 aprile 1947 . . . . » 70 »
Rondoni Sandra, nata a Roma il 26 maggio 1944 . . . . » 70 »
Sanfilippo Massimo, nato a Genova il 14 settembre 1985 . . . . » 70 »
Scapaticci Attilio, nato a Roma il 25 luglio 1947 . . . . » 70 »
Sordato Serafino, nato a Verona il 2 agosto 1949 . . . . » 70 »
Traversa Luigi, nato a Barletta il 25 marzo 1944 . . . . » 70 »
Zappone Angela, nata a Taurianova il 13 maggio 1940 . . . . » 70 »
Zappulli Donato, nato a Caserta il 26 febbraio 1948 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1985

Il Ministro: DEGAN

(5999)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 37

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 37, a:

Ruolo sanitario:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di O.R.L.;

due posti di assistente medico di cardiologia;

due posti di assistente medico di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico di radiologia diagnostica;

un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia;

un posto di veterinario collaboratore;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di radiologia medica);

undici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore (infermiere professionale);

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore (vigile sanitario).

Ruolo amministrativo:

quattro posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Breno (Brescia).

(6348)

REGIONE PUGLIA

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale LE/10

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale LE/10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrativo del personale dell'U.S.L. in Ugento (Lecce).

(6349)

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 29, a:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario di pediatria;

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Manciano (Grosseto).

(6350)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Errata-corrige al comunicato relativo all'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 252 del 25 ottobre 1985).

Il comunicato citato in epigrafe, sia nel sommario che nel testo riportato alla pag. 7709, è da intendersi riferito alla regione *Emilia-Romagna* e non alla regione *Lombardia*, come erroneamente è stato indicato.

(6429)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di cardiochirurgia;

due posti di assistente di chirurgia pediatrica;

un posto di assistente di chirurgia vascolare;

un posto di assistente di oculistica;

due posti di assistente di odontoiatria e stomatologia;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente di chirurgia generale per il servizio di pronto soccorso;

due posti di assistente di medicina generale per il servizio di accettazione;

due posti di assistente di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente di medicina generale per la seconda omonima divisione;

un posto di assistente di medicina generale per l'attività di gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

un posto di assistente di microbiologia;

un posto di assistente di nefrologia e dialisi;

un posto di assistente di neuroradiologia;

un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bergamo.

(6351)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di operatore tecnico (fabbro);

un posto di operatore tecnico (falegname);

due posti di operatore tecnico (muratore);

un posto di analista (ora analista collaboratore) di sistemi elettronici presso il centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano.

(6352)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1985, n. **15.**

Norme per la concessione di contributi per le spese di manutenzione ordinaria delle strade vicinali, interpoderali, di bonifica montana e integrale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Molise n.* 10 *del* 16 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise per promuovere una politica agraria rivolta al rinnovamento delle strutture produttive ed al riassetto delle opere infrastrutturali corrisponde ai comuni un contributo annuo di L. 400.000 per chilometro per le spese di manutenzione ordinaria delle strade vicinali ed interpoderali realizzate con fondi M.A.F., C.E.E., Cassa del Mezzogiorno e con fondi regionali di cui alle leggi regionali n. 20/73 e n. 24/78.

« Per la manutenzione ordinaria delle strade di bonifica montana, realizzate con fondi regionali o statali, la Regione corrisponde alle comunità montane, nel cui territorio ricadono tali opere, un contributo annuo di L. 400.000 per chilometro ».

Per la manutenzione ordinaria delle strade costruite dai consorzi di bonifica integrale è, altresì, corrisposto agli stessi un contributo annuo di L. 400.000 per chilometro.

Art. 2.

L'ammontare dei contributi dovuti a ciascun comune, comunità montana e consorzio di bonifica integrale è determinato con deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

Il chilometraggio da porre a base della determinazione dell'ammontare dei contributi è stabilito dallo sviluppo delle strade che alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente risultino classificate vicinali e/o interpoderali, di bonifica montana e di bonifica integrale con deliberazione della giunta regionale, su proposta rispettivamente dei consigli comunali, dei consigli delle comunità montane e dei consigli dei consorzi di bonifica integrale.

Art. 4.

Per ottenere il contributo di cui alla presente legge, gli enti devono, pena decadenza, presentare entro il 30 settembre di ciascun anno apposita istanza corredata dalla documentazione idonea a determinare il numero delle strade, la estesa chilometrica, la località di ubicazione, l'anno di realizzazione delle strade per le quali si richiede il contributo.

Art. 5.

Gli enti beneficiari del contributo di cui alla presente legge dovranno, nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui hanno avuto erogate le somme, rendicontare alla giunta regionale l'utilizzo dei fondi con l'indicazione delle strade su cui sono stati effettuati gli interventi.

Art. 6.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1985 si provvederà con apposita variazione nel bilancio di previsione 1985.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1977, n. 44, alla quantificazione annuale della spesa si provvederà con la stessa legge approvativa del bilancio regionale.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 maggio 1985

COLAGIOVANNI

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1985, n. **16.**

Approvazione di bilanci preventivi 1985 dell'Ente regionale di sviluppo agricolo del Molise (E.R.S.A.M.) e dell'Ente risorse idriche del Molise (E.R.I.M.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Molise n.* 10 *del* 16 *maggio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1985, n. **17.**

Disposizioni regionali di attuazione della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 recante norme in materia di controllo sull'attività urbanistica-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Molise n.* 10 *del* 16 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Art. 1.

In attesa di una organica definizione, da parte della Regione, di tutti gli adempimenti previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.
Sanatoria delle opere abusive

Le opere abusive individuate nel capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono suscettibili di sanatoria con le modalità previste dalla succitata legge e dai seguenti articoli.

Art. 3.
Contributi di concessione per la sanatoria di opere edilizie abusive

Salvo quanto disposto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il rilascio della concessione in sanatoria, per le opere abusive realizzate dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, comporta, se dovuto, oltre al pagamento dell'oblazione previsto dalla succitata legge, la corresponsione del contributo previsto dagli articoli 3, 5, 6, 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La misura del contributo è determinata dai comuni con riferimento alle norme ed ai valori definiti nelle deliberazioni comunali assunte ai sensi della deliberazione del consiglio regionale n. 306 del 30 luglio 1977 modificata con la delibera consiliare n. 252 del 23 aprile 1980 e vigenti al momento dell'istanza della concessione in sanatoria.

Per le opere realizzate dopo il 1° settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977 il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato, oltre che al versamento della oblazione previsto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, alla corresponsione di un contri-

buto determinato dai comuni con riferimento alle norme ed ai valori definiti, per le sole opere di urbanizzazione primaria, dalla delibera di consiglio regionale del 30 luglio 1977, n. 306, modificato con delibera di C. R. n. 252 del 23 aprile 1980, e vigenti al momento della istanza della concessione edilizia.

A scomputo totale o parziale della quota di contributo di concessione, possono essere fatte valere le spese sostenute al momento della realizzazione, per le opere di urbanizzazione primaria, di cui sia stata provata l'esecuzione a cura e spese degli interessati, nonché quelle opere che il concessionario o i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente con l'osservanza delle modalità e garanzie stabilite dal comune.

Capo II

RECUPERO URBANISTICO DEGLI INSEDIAMENTI ABUSIVI

Art. 4.

Obbligo individuazione insediamenti abusivi

I comuni della regione Molise, a seguito di apposite organiche iniziative di rilevamento delle costruzioni abusive esistenti nei propri territori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del consiglio comunale devono procedere:

alla individuazione degli insediamenti abusivi, sorti in contrasto con le destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici generali ovvero con le norme di leggi regionali o nazionali;

alla individuazione degli insediamenti abusivi sorti senza la preventiva approvazione dello strumento attuativo ovvero in contrasto con altre norme di attuazione stabilite negli strumenti urbanistici generali;

alla individuazione degli insediamenti abusivi realizzati attraverso lottizzazioni o altro strumento attuativo successivamente annullato;

alla individuazione di insediamenti abusivi ove si presume siano state realizzate lottizzazioni abusive.

Ai fini del presente articolo si tiene conto delle costruzioni abusive e di altre opere che risultino essere state ultimate, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte a norma di legge o di regolamento ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

Art. 5.

Criteri di individuazione e perimetrazione insediamenti abusivi

Ai fini del recupero urbanistico degli insediamenti abusivi possono essere individuate e recuperate tutte quelle aree che contegono strutture edilizie formanti nuclei e/o aggregati urbani che necessitano di razionalizzazione o di integrazioni infrastrutturali.

Tali insediamenti devono comunque aver relazione con il contesto urbano circostante nonché dimensioni tali da giustificare la formazione di apposite varianti agli strumenti urbanistici nonché giustificare: per dimensione rivestita, per consistenza demografica, per presenza di attività produttive, commerciali, turistiche, direzionali ecc., interventi economici tesi al recupero urbanistico e sociale degli insediamenti stessi.

La individuazione degli insediamenti abusivi deve consistere nella perimetrazione di ciascuno di essi su appositi elaborati grafici e realizzati su planimetria catastale non inferiore alla scala 1 : 2000 e contenenti:

a) aggiornamento edilizio e data certa con l'indicazione di eventuali strutture realizzate dopo il 1° ottobre 1983;

b) la situazione dello stato di fatto relativo alla consistenza volumetrica esistente;

c) la situazione dello stato di fatto delle urbanizzazioni, delle opere infrastrutturali e dei servizi;

d) una relazione descrittiva dell'insediamento anche con riferimenti alla consistenza demografica ed alle altre attività socio-economiche presenti.

Art. 6.

Procedure attinenti la perimetrazione insediamenti abusivi

Le attività di cui ai precedenti articoli devono essere effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro tale termine il consiglio comunale, preso atto delle operazioni e dei rilevamenti compiuti, procede all'adozione delle perimetrazioni degli insediamenti abusivi, ai fini del recupero urbanistico degli stessi.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere, unitamente agli elaborati che vi sono allegati, depositate, entro cinque giorni dall'adozione da parte del consiglio comunale, negli uffici comunali e rimanervi nei dieci giorni successivi interi e consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio e in luoghi di pubblica frequenza nel quale siano indicati il luogo, la durata e lo scopo del deposito stesso precisando che sia enti che privati possono presentare osservazioni. Entro venti giorni dalla data di inserzione nel Foglio annunzi legali, gli interessati possono presentare al comune le proprie opposizioni. Notizie dell'effettuato deposito è data anche nel Bollettino ufficiale della Regione.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale adotta le proprie determinazioni in merito alle osservazioni stesse.

La deliberazione di cui al comma precedente divenuta esecutiva dopo l'appróvazione dell'organo regionale di controllo deve essere trasmessa, per conoscenza, al competente assessorato regionale che può richiedere eventuali e necessarie informazioni e/o documenti sullo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli.

Qualora vengano espletate le attività previste nell'art. 5 della presente legge il comune può anche assicurarsi nei modi opportuni il concorso e la collaborazione di forze sociali, di organismi rappresentativi nonché degli ordini professionali, degli enti ed associazioni culturali interessati.

Art. 7.

Obbligo alla formazione di varianti allo strumento urbanistico

I comuni che provvedono alla individuazione e perimetrazione degli insediamenti abusivi di cui all'art. 5 sono obbligati alla formazione delle varianti finalizzate al recupero urbanistico di tali insediamenti.

Art. 8.

Recupero degli insediamenti abusivi in sede di formazione dello strumento urbanistico generale

I comuni non dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno, in sede di formazione del proprio strumento urbanistico, obbligatoriamente prevedere la disciplina per il recupero urbanistico degli insediamenti edilizi abusivi perimetrali in ottemperanza ai criteri stabiliti dall'art. 5 della presente legge.

Nel caso in cui lo strumento urbanistico generale sia stato adottato dal comune anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sempreché ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 5, il comune stesso dovrà adottare una speciale variante diretta ad assicurare il recupero urbanistico dei nuclei edilizi abusivi di cui all'art. 5.

Art. 9.

Poteri sostitutivi

Quando il comune lasci decorrere, senza provvedere, ciascuno dei termini stabiliti ovvero ritardi ingiustificatamente lo svolgimento delle attività previste nei precedente articoli, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente, nomina un commissario *ad acta* che si sostituisce agli organi del comune per il compimento delle attività previste, compresi gli atti preparativi e conseguenziali. Tali poteri si applicano anche in caso di inadempienza dei comuni qualora non provvedano alla formazione delle varianti di cui ai successivi articoli.

Art. 10.

Varianti finalizzate al recupero degli insediamenti abusivi

I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione adottato e trasmesso alla Regione, nel cui territorio siano stati individuati insediamenti abusivi, provvedono ad adottare apposita variante, limitatamente alle aree perimetrate ai sensi dei precedenti articoli, diretta al recupero degli insediamenti stessi.

La variante allo strumento urbanistico di cui al comma precedente deve prevedere, secondo quanto stabilito dall'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47:

a) la realizzazione di una adeguata e completa urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standards previsti dalle vigenti leggi statali e regionali;

b) il rispetto degli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico, tenendo conto della compatibilità degli insediamenti con tali vincoli;

c) la realizzazione di un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti attuando le opportune integrazioni infrastrutturali tendenti al miglioramento della qualità urbana degli stessi;

d) l'osservanza rigorosa delle norme statali e regionali qualora gli insediamenti abusivi ricadano in zona dichiarata sismica.

Art. 11.

Contenuti delle varianti

Le varianti di cui al precedente art. 10 debbono altresì contenere:

a) un'analisi della situazione di fatto con particolare riferimento: all'entità dei volumi, alle attrezzature sociali, alle aree per i servizi pubblici ed alle infrastrutture esistenti;

b) l'indicazione dei collegamenti con le aree limitrofe.

La documentazione tecnica e grafica di tali varianti dovrà contenere proposte progettuali relativamente a:

a) rete viaria;

b) aree per soste e parcheggio;

c) aree per il verde pubblico;

d) aree per attrezzature e servizi collettivi;

e) la densità territoriale massima raggiungibile nonché l'entità di nuovi volumi aggiuntivi;

f) l'individuazione dei volumi e delle strutture da demolire;

g) le norme tecniche di attuazione;

h) le aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica, all'interno della zona o in aree adiacenti o in aree già destinate all'edilizia residenziale pubblica ovvero all'ampliamento di eventuali PEEP approvati o adottati;

i) relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree, per le spese generali, per la realizzazione delle infrastrutture e servizi e per l'attuazione della variante;

l) gli interventi e le opere a carico dei privati.

Qualora non risulti possibile reperire le aree all'interno degli insediamenti perimetrali di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente comma, è consentito, in sede di variante, fermo restando la verifica dei minimi prescritti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, prevedere gravitazioni su altre aree adiacenti.

I comuni sono obbligati, ai fini dell'attuazione della variante, alla formazione del piano particolareggiato, qualora la stessa preveda la realizzazione di volumi aggiuntivi superiori al 10% di quelli esistenti ovvero preveda trasformazioni urbanistico-edilizie consistenti.

Art. 12.

Varianti non soggette all'approvazione regionale

Non sono soggette all'approvazione regionale le seguenti varianti, tendenti al recupero degli insediamenti abusivi:

a) che prevedono lo strumento urbanistico attuativo, P.P. o P.I.P.;

b) che non consentono l'edificazione di nuovi volumi e che prevedono esclusivamente la realizzazione dei servizi e delle infrastrutture finalizzate a soddisfare la dotazione prescritta dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

c) le cui previsioni risultano essere conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti al momento della loro approvazione.

Le varianti di cui al presente articolo dovranno attenersi alle norme statali e regionali in materia di vincoli storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, idrogeologico nonché, per i comuni interessati, alle disposizioni vigenti in materia sismica.

Le varianti devono essere trasmesse, per conoscenza, alla Regione che potrà esprimersi sulle stesse formulando osservazioni.

Tutte le altre varianti sono assoggettate all'approvazione della Regione che è tenuta a trasmettere le proprie determinazioni al comune entro centoventi giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data di ricevimento di eventuale documentazione integrativa richiesta, decorsi i quali le stesse si intendono approvate.

Art. 13.

Classificazione delle aree soggette al recupero urbanistico

Le aree oggetto di variante per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi sono classificate come zone omogenee di tipo « B » e « C » di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in base alle caratteristiche dell'insediamento stesso.

Art. 14.

Definizione oneri di urbanizzazione e modalità di pagamento

Gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera *g*) dell'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere computati in proporzione ai costi delle opere da realizzare nella zona e, comunque, non possono essere inferiori alla misura del contributo determinato dai comuni ai sensi del D.C.R. n. 306 del 30 luglio 1977, modificata con D.C.R. n. 252 del 23 aprile 1980 ed in vigore al momento del rilascio della concessione edilizia.

Le modalità di pagamento sono assimilate a quelle normalmente praticate dai comuni per la riscossione dei contributi di concessione di cui all'art. 3 della legge n. 10/1977.

A scomputo totale o parziale della quota di contributo di concessione, possono essere fatte valere le spese sostenute al momento della realizzazione, per le opere di urbanizzazione primaria di cui sia stata provata l'esecuzione a cura e spese degli interessati, nonché quelle opere che il concessionario o i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente con l'osservanza delle modalità e garanzie stabilite dal comune.

Art. 15.

Formazione di consorzi tra i proprietari di immobili

I proprietari di aree e/o immobili compresi nella variante per il recupero urbanistico edilizio degli insediamenti abusivi sono obbligati a consorziarsi tra loro nei seguenti casi:

a) quando la variante, ovvero lo strumento attuativo della stessa, prevede interventi infrastrutturali a carico dei proprietari stessi;

b) quando la variante, ovvero lo strumento attuativo della stessa, demanda la gestione di uno o più servizi ai proprietari stessi;

c) quando la variante, ovvero lo strumento attuativo della stessa, prevede la realizzazione di nuovi volumi o il riordino, abbattimento, rifacimento di volumi esistenti che coinvolgono più proprietari.

Ai fini della formazione del consorzio di cui al presente articolo sono valide le norme contenute nell'art. 23 della legge n. 1150/42 relative ai comparti edificatori.

Art. 16.

Obbligatorietà della previsione delle aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica

I comuni che procedono all'approvazione delle varianti agli S.U. finalizzate al recupero degli insediamenti abusivi, sono obbligati, ai sensi dell'art. 30 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, a prevedere le aree da destinare all'edilizia residenziale pubblica, o all'interno dell'insediamento o nelle adiacenze ovvero all'ampliamento dei PEEP già esistenti, anche in deroga all'obbligo dell'osservanza della percentuale minima prevista dall'art. 2 della legge 28 novembre 1977, n. 10.

Art. 17.

I comuni ricadenti in zona dichiarata sismica

I comuni, i cui territori ricadono in zona classificata sismica, devono attenersi, al fine del recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, ai seguenti criteri:

a) per le strutture realizzate antecedentemente all'entrata in vigore del vincolo sismico pervenire all'accertamento, sotto il profilo della stabilità e sicurezza, delle strutture stesse. Tale adeguamento deve essere dimostrato attraverso apposita perizia giurata da tecnico abilitato.

Per tali situazioni si applica anche l'art. 30 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

b) per le strutture realizzate dopo l'entrata in vigore del vincolo sismico pervenire all'adeguamento delle strutture, ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relativi decreti di attuazione. Tale adeguamento deve essere dimostrato attraverso apposita perizia giurata da tecnico abilitato.

Capo III

Art. 18.

Articolo unico

I comuni della provincia di Isernia, colpiti dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, interessati ai sensi delle delibere di G.R. n. 6112 del 18 novembre 1984 e n. 5115 del 31 dicembre 1984 attuative dell'art. 6 dell'ordinanza n. 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 del Ministero per il coordinamento della protezione civile, per la realizzazione delle stalle per il ricovero degli animali, indicate nelle precedenti D.G.R., applicano in deroga alle previsioni degli S.U. vigenti, i seguenti parametri edilizi:

rapporto di copertura 0,30 mq/mq;

distacco minimo dai confini:

con pareti finestrate: m 5;

con pareti cieche : a confine o a m 1,5;

distacco minimo da altri fabbricati:

con pareti finestrate: m 10;

con pareti cieche: in aderenza o a m 3;

altezza massima: m 7, sono consentite altezze maggiori solo per attrezzature tecnologiche di particolare uso (silos, volumi tecnici, ecc.);

distanza dal perimetro dei centri urbani m 250.

Le strutture di cui al presente articolo devono comunque attenersi alle prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché ottenere l'autorizzazione delle competenti autorità sanitarie.

Capo IV

Art. 19.

Norme transitorie

Nell'intento di rispettare i tempi procedurali previsti dalla presente legge, la giunta municipale, durante il periodo di *vacatio*, dovuto al rinnovo degli organi amministrativi del comune, può con l'osservanza delle procedure previste nella presente legge adottare la perimetrazione degli insediamenti abusivi di cui all'art. 5.

In tal caso il ricostituito consiglio comunale in sede di approvazione della variante finalizzata al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi deve procedere alla ratifica dei provvedimenti adottati dalla giunta municipale ovvero modificare la delimitazione dell'insediamento precedentemente adottata a norma del primo comma del presente articolo.

Art. 20.

Strumenti attuativi non soggetti all'approvazione regionale

In attesa dell'emanazione di una organica legge regionale disciplinante lo snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie previste dal capo II della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero fino all'approvazione di piano territoriale di coordinamento o di specifiche deliberazioni regionali, sono soggetti ad approvazione regionale gli strumenti attuativi:

ricadenti nelle aree soggette al vincolo ambientale di cui alla legge n. 1497/39;

previsti da strumenti generali con capacità insediativa complessiva superiore a 2.500 abitanti.

Art. 21.

Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici

In attesa di apposita legge regionale tesa ad individuare le aree da assoggettare a particolare controllo periodico dell'attività di modificazione del territorio, mediante rilevamenti aerofotogrammetrici e, in attesa di conoscere la quota di contributo dello Stato da destinare a tale finalità, si delega la giunta regionale ad avviare indagini e studi al fine della individuazione delle suddette aree.

Art. 22.

Pubblicazione

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 14 maggio 1985

COLAGIOVANNI

(5306)

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1985, n. **18.**

Istituzione, organizzazione e gestione del presidio multizonale di igiene e prevenzione della regione Molise.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Molise n.* 11 *del* 1° *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge disciplina, con riferimento all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nell'ambito della pianificazione sanitaria regionale, la istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del presidio multizonale di igiene e prevenzione (P.M.I.P) e stabilisce le modalità con cui deve attuarsi il coordinamento dello stesso con i servizi di igiene pubblica, medicina fiscale, legale e del lavoro e con i servizi veterinari delle unità sanitarie locali.

Art. 2.

Istituzione e gestione del presidio multizonale di igiene e prevenzione

E' istituito in Campobasso il presidio multizonale di igiene e prevenzione il cui bacino di utenza abbraccia il territorio della intera regione Molise. Esso si articola nelle due sedi di Campobasso ed Isernia.

Agli adempimenti necessari alla sua attivazione ed organizzazione, secondo le norme della presente legge, provvede il comitato di gestione della unità locale n. 5 di Campobasso alla quale è affidata la gestione del P.M.I.P., con l'obbligo per la medesima della tenuta di uno specifico conto di gestione, ai sensi dell'art. 18 — secondo comma, lettera *c*) — della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 3.

Compiti del P.M.I.P.

Il P.M.I P. costituisce una struttura specialistica polifunzionale ed è dotata di propria autonomia tecnico-funzionale.

Il presidio multizonale svolge funzioni operative ed istruttorie di tipo scientifico, ispettivo e di indagine tecnico-analitica in materia di prevenzione, di antinfortunistica e di igiene pubblica e ambientale, nonché di tutela della salute dei luoghi di lavoro che, per le caratteristiche tecniche e specialistiche, non possono essere direttamente svolte dalle singole unità locali o che sono prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più unità locali.

Il P.M.I.P svolge in maniera autonoma ed in collaborazione con gli istituti superiori, attività di ricerca finalizzata e di ricerca epidemiologica, nell'ambito dei compiti ad esso demandati dalla presente legge, con particolare riferimento alla patologia infettiva, all'igiene degli alimenti, all'igiene ambientale ed alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Il P.M.I.P. assicura la propria consulenza alle unità locali ed alla Regione nelle indagini e nelle rilevazioni campionarie sulla popolazione per la valutazione dello stato di salute e per la ricerca degli indicatori biologici di rischio.

Esso attiva sistemi per la raccolta, classificazione ed elaborazione dei dati tecnico-analitici rilevati nella popolazione e nell'ambiente, operando in stretto contatto con i sistemi informativi regionali e locali.

La Regione può avvalersi del P.M.I.P. per l'esercizio dell'attività istruttoria e tecnica nelle materie indicate all'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1981, n. 3.

Il P.M.I.P. svolge le sue funzioni operative e di controllo su richiesta delle unità locali e della Regione, nell'ambito dei piani annuali di cui al successivo art. 4 e assicura comunque la consulenza tecnico-scientifica.

Il P.M.I.P. svolge altresì indagini su richiesta di privati o di altri enti pubblici, nell'ambito delle procedure previste e compatibilmente con le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di istituto, risultanti dai piani di lavoro di cui al successivo art. 4.

Gli oneri relativi alle prestazioni di cui al precedente comma sono a carico dei richiedenti negli importi stabiliti dal tariffario vigente.

Art. 4.

Programmazione degli interventi

L'attività del presidio multizonale di igiene e prevenzione è svolta sulla base di piani di lavoro predisposti annualmente dal comitato tecnico di cui al successivo art. 11 ed approvati dall'assemblea dell'unità locale n. 5.

Per l'approvazione di tali piani si prescinde dalle procedure fissate all'art 24 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35.

I piani di lavoro, che devono contenere le priorità e le indicazioni operative necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla pianificazione sanitaria regionale, vanno trasmessi alla giunta regionale, la quale può formulare osservazioni in ordine alla sua conformità agli obiettivi della programmazione regionale

Il presidio multizonale di igiene e prevenzione esplica la sua attività in stretta collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con il C.N.E.N. e con l'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e Molise.

Art. 5.

Articolazione operativa del presidio multizonale di igiene e prevenzione

Il P.M.I.P. è articolato nei seguenti settori di attività:

settore chimico-ambientale;

settore fisico ambientale;

settore medico bio-tossicologico;

settore impiantistico-antinfortunistico;

ufficio amministrativo, documentazione ed informazione.

Presso la sede di Isernia sono individuati i seguenti settori:

settore chimico-ambientale;

settore medico bio-tossicologico;

sezione fisico ambientale;

sezione impiantistico-antinfortunistica;

ufficio amministrativo.

Le sezioni si configurano come unità operative aggregate ai corrispondenti settori, dai quali dipendono sotto il profilo tecnico-funzionale.

La giunta regionale, sentite le unità locali interessate, può disporre, sulla base di obiettive esigenze, la istituzione presso le unità locali caratterizzate da rilevanti e specifiche attività produttive, di una o più sezioni staccate dei settori chimico e fisico-ambientale, senza che tali nuove strutture comportino l'ampliamento degli organici del P.M.I.P.

Le due sedi di Campobasso e Isernia operano in piena autonomia tecnico-funzionale, nell'ambito dei piani annuali di lavoro di cui al precedente art. 4 e la loro attività è coordinata dal responsabile del P.M.I.P.

Nel campo operativo e strumentale, l'attività delle due sedi sarà comunque ispirata ad un rapporto di stretta cooperazione e collaborazione reciproca.

Art. 6.

Compiti del settore chimico-ambientale

Il settore chimico-ambientale svolge specifiche funzioni operative e di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo relative a:

inquinamento atmosferico, acque di scarico comprese quelle industriali, acque superficiali, marine e sotterranee con particolare riferimento ai compiti specifici di supporto tecnico e di consulenza per l'esercizio delle attività istruttorie e di controllo relative agli adempimenti della legge 13 luglio 1966, n. 615 e relativi regolamenti di esecuzione, nonché della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

acque potabili ed impianti di potabilizzazione;

igiene della produzione e vendita degli alimenti, bevande ed altri prodotti agrari comunque destinati all'alimentazione in via diretta o mediata, dei prodotti dietetici e degli alimenti della prima infanzia;

farmaci, cosmetici, prodotti sanitari, stupefacenti e sostanze psicotrope;

tossicologia ambientale, inquinamento degli ambienti di lavoro, microclima;

esami ed analisi previsti all'art. 6 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099;

verifica e controllo della sanificazione ambientale.

Il settore chimico-ambientale svolge altresì compiti di supporto ai servizi delle unità locali per le attività istruttorie e di controllo connesse all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Art. 7.

Compiti del settore fisico-ambientale

Il settore fisico-ambientale svolge specifiche funzioni operative e di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo relative in particolare all'inquinamento acustico, alle vibrazioni, al microclima ed alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

Al settore di cui al precedente comma saranno assegnati mezzi ed attrezzature particolari con compiti di indagine di rilevamento estensibili all'intero territorio della regione Molise.

Nelle more del funzionamento del settore fisico-ambientale, le attività di competenza verranno svolte dal settore chimico, in collaborazione con il settore impiantistico-antinfortunistico.

Art. 8.

Compiti del settore medico-bio-tossicologico

Il settore medico-bio-tossicologico svolge specifiche funzioni operative e di supporto tecnico per l'esercizio dell'attività di prevenzione e di controllo relativa:

verifiche microbiotossicologiche delle acque, degli alimenti, delle bevande, dei prodotti dietetici, degli alimenti della prima infanzia, dei farmaci, dei presidi sanitari e dei prodotti di uso personale ed industriale;

igiene e tossicologia ambientale degli ambienti di vita e di lavoro;

formulazione delle mappe di rischio;

accertamenti diagnostici di malattie infettive, parassitarie e micetiche, in rapporto ad indagini mirate all'accertamento della diffusione delle stesse, per la raccolta e la valutazione epidemiologica dei dati;

accertamenti sierologici.

Le attività di analisi connesse alla funzione diagnostica espressamente non previste dal presente articolo, sono esercitate dalle unità locali mediante i propri laboratori di analisi chimico-cliniche.

Art. 9.

Compiti del settore impiantistico-antinfortunistico

Il settore impiantistico-antinfortunistico svolge, sulla base dei piani di lavoro di cui al precedente art. 4 e sulla base della normativa vigente in materia, i seguenti compiti:

attività di ispezione e vigilanza, successive al collaudo di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 1984, per l'accertamento di conservazione dell'impianto ed il suo normale funzionamento, per gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415;

verifiche periodiche dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo dei generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica ai sensi dell'art. 22, terzo comma, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975;

attività omologativa, in nome e per conto dello I.S.P.E.S.L., ai sensi del decreto interministeriale 23 dicembre 1982, art. 1, secondo capoverso; verifiche periodiche di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianti di messa a terra, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1959;

verifiche periodiche degli impianti secondo la normativa vigente;

attività di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, secondo le norme previste dall'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 10.

Compiti dell'ufficio amministrativo documentazione ed informazione

L'ufficio amministrativo, documentazione ed informazione svolge in particolare i seguenti compiti:

segreteria;

protocollo;

ricezione, registrazione, conservazione dei campioni e connesse attività amministrative;

attività amministrativa;

raccolta e catalogazione dei dati tecnico-analitici rilevati nella popolazione, nei luoghi di lavoro e negli ambienti nonché dei dati e delle richieste relativi ai problemi emergenti nel territorio regionale e delle notizie riguardanti le soluzioni in atto o in progetto;

diffusione delle informazioni sui problemi e sulle soluzioni consolidate;

collegamento, per i problemi tecnicamente più complessi, con gli enti e gli organi di ricerca nazionali ed internazionali, operanti nel settore, con particolare riferimento all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ed all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise;

creazione di un « Centro documentazione » in materia di sicurezza e igiene del lavoro nonché di educazione alla salute;

produzione di materiali e sussidi per la formazione del personale e l'informazione del settore.

Art. 11.

Comitato tecnico del presidio multizonale di igiene e prevenzione

E' istituito presso il presidio multizonale di igiene e prevenzione, un comitato tecnico con funzione consultiva.

Il comitato è presieduto dal responsabile del presidio multizonale o, in caso di sua assenza o impedimento, del responsabile del settore con maggiore anzianità di servizio.

E' composto:

dai responsabili dei servizi di igiene pubblica, medicina fiscale, legale e del lavoro delle unità locali;

dai responsabili dei settori di attività in cui si articola il presidio;

dai responsabili dei servizi veterinari delle unità locali;

dal responsabile del settore ecologia della regione Molise o suo delegato;

dal responsabile per le sezioni molisane dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e Molise.

Il comitato è convocato dal responsabile del presidio almeno ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Art. 12.

Attribuzioni del comitato tecnico

Il comitato tecnico:

predispone il regolamento del P.M.I.P. per disciplinare la organizzazione del lavoro, l'articolazione dei settori in sezioni, le modalità degli interventi e tutto quanto può riuscire utile al corretto espletamento delle attività del presidio. Il regolamento previo parere dell'assemblea dell'unità locale n. 5, è sottoposto all'approvazione della giunta regionale;

predispone il piano annuale di lavoro, indicandone le priorità e gli obiettivi;

formula proposte in ordine agli acquisti delle apparecchiature ed all'organico del presidio;

formula proposte in ordine all'attività formativa ed informativa degli operatori del presidio secondo le norme contrattuali vigenti in materia.

Art. 13.

Responsabile del presidio multizonale di igiene e prevenzione

La direzione ed il coordinamento dell'attività del P.M.I.P. sono affidati ad un responsabile del presidio, che viene nominato con incarico quinquennale rinnovabile, dal comitato di gestione dell'unità locale n. 5 tra i responsabili di settore, che ricoprano la posizione apicale nei ruoli di rispettiva appartenenza, secondo criteri di rigorosa professionalità e di accertate capacità manageriali, in conformità del parere del comitato tecnico.

Il responsabile del presidio:

dà esecuzione ai programmi ed ai piani di lavoro predisposti dal comitato tecnico di cui al precedente art. 11;

coordina l'attività delle due sedi e dei singoli settori, al fine di assicurare la unitarietà e la interdisciplinarietà degli interventi;

ha la responsabilità tecnica-organizzativa del presidio.

Il responsabile del presidio, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 16 maggio 1980, n. 15, fa parte, in qualità di componente dell'ufficio di direzione e del comitato di consulenza tecnica dell'unità locale n. 5 e può essere chiamato a partecipare alle analoghe riunioni presso le unità locali di tutto il bacino di utenza, in ordine alla trattazione di problemi riguardanti attività di competenza del P.M.I.P.

Art. 14.

Responsabili dei settori di attività

Nel rispetto delle singole competenze professionali, i responsabili preposti ai settori di attività in cui è articolato il P.M.I.P. devono ricoprire la posizione apicale nei ruoli di rispettiva appartenenza.

Nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile di settore:

a) svolge le attività e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale, nonché attività di studio e di ricerca nello ambito delle competenze attribuite al proprio settore;

b) definisce l'organizzazione e la distribuzione del lavoro, stabilendone le procedure in rapporto all'organizzazione generale del presidio, al fine di assicurare l'adempimento dei compiti affidati al proprio settore;

c) redige una relazione annuale sull'attività di specifica competenza;

d) risponde dei risultati e degli effetti dell'attività del proprio settore al responsabile del presidio.

Art. 15.

Dotazione organica

La dotazione organica del P.M.I.P. è determinata secondo le tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge regionale.

Art. 16.

Attività ispettiva e di controllo

Su proposta del presidente della giunta regionale, il prefetto nomina gli operatori del presidio multizonale che assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti leggi ed in relazione all'esercizio delle funzioni di comptenza di ciascun settore.

Al suddetto personale sono attribuiti i poteri di accesso e la facoltà di diffida previsti dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 17.

Norma finanziaria

Il finanziamento relativo all'attività del P.M.I.P., che grava sulla quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente ed in conto capitale erogata annualmente a favore della regione Molise, è assegnato all'unità sanitaria locale di Campobasso con l'obbligo, per la medesima, della tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale ai sensi del secondo comma, lettera *c*), art. 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Al finanziamento di cui al precedente comma, si provvederà:

per spesa corrente, quota a destinazione indistinta, ai sensi della legge regionale da adottare in applicazione dell'art 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

per spesa in conto capitale, ai sensi della legge regionale da adottare in applicazione dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con l'osservanza delle indicazioni del piano sanitario regionale, in corso di predisposizione.

Fino all'emanazione dei provvedimenti legislativi regionali suddetti, al finanziamento delle spese correnti si provvede con le assegnazioni disposte a favore delle unità sanitarie locali della Regione, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, dalla giunta regionale del Molise, mentre per quello in conto capitale si provvede con piano di riparto annuale a favore delle unità sanitarie locali della Regione, deliberato dal consiglio regionale del Molise su proposta della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 18.

Esercizio delle funzioni già dell'E.N.P.I. e dell'A.N.C.C.

Le funzioni già di competenza dell'Ente nazionale per la prevenzione infortuni (E.N.P.I.), dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.) e delle sezioni antinfortunistiche degli ispettorati del lavoro sono esercitate dalle unità locali attraverso il presidio multizonale di igiene e prevenzione, secondo le disposizioni della presente legge.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale e le attrezzature appartenenti ai soppressi laboratori di igiene e profilassi Ente nazionale prevenzione infortuni ed Associazione nazionale per il controllo della combustione sono assegnati al presidio multizonale di igiene e prevenzione.

E' abrogata ogni altra disposizione regionale in contrasto con le norme dettate dalla presente legge.

Art. 19.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 20 maggio 1985

COLAGIOVANNI

(*Omissis*).

(5307)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122.
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221